

CXCII.

TORNATA DI SABATO 26 GENNAIO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. — *Il deputato Fili-Astolfone chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 3315 e chiede pure sia trasmessa alla Commissione generale del bilancio — Il deputato Meardi si oppone alla seconda proposta del deputato Fili-Astolfone. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno — Il deputato Berio, relatore, continua il suo discorso interrotto ieri — Parlano quindi i deputati Crispi, Martini Ferdinando, il ministro della pubblica istruzione, i deputati Toscanelli, Panattoni, Bonghi, Spaventa. — Il deputato Finocchiaro Aprile chiede sia stabilito un giorno per lo svolgimento del disegno di legge per l'erezione di un monumento commemorativo della battaglia di Calatafimi. — È nuovamente data lettura della interrogazione del deputato Bosdari — Il presidente del Consiglio si riserva di rispondere. — È data lettura di una domanda di interrogazione del deputato Ferrari Carlo circa l'andamento dei lavori della succursale dei Giovi e circa le intenzioni del Governo relative alla stazione orientale di Genova — Il presidente del Consiglio dice che comunicherà l'interrogazione al suo collega ministro dei lavori pubblici.*

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Capponi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato: quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

3314. Francesco Boggio ed altri nove cittadini di Saluggia chiedono alla Camera che, nell'interesse generale, la caccia venga chiusa al fine d'ogni anno.

3315. Emanuele La Lumia e molti altri cittadini di Canicatti fanno voti che la Camera, venendo a conoscere le infelici condizioni commerciali e industriali di quella città, voglia abolire la stazione di Bivio, e riunire la linea ferroviaria Caldare alla stazione di Canicatti.

Fili-Astolfone. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Nel mio e nel nome dell'onorevole Gangitano, chiedo alla Camera di voler dichiarare

d'urgenza la petizione di n. 3315, relativa allo spostamento della stazione di Bivio nella provincia di Girgenti, e alla riunione della linea ferroviaria Caldare alla stazione di Canicatti. Chiedo anche che questa petizione venga rimessa alla Commissione del bilancio.

(L'urgenza è ammessa.)

Presidente. L'onorevole Fili-Astolfone prega pure la Camera di voler deliberare che questa petizione sia trasmessa alla Commissione generale del bilancio.

Meardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi.

Meardi. Prego l'onorevole Fili-Astolfone di desistere da questa seconda proposta; la Commissione generale del bilancio è già sopraccarica di lavoro, e se si introduce la consuetudine che essa debba anche occuparsi delle petizioni indirizzate alla Camera, si troverà certamente in una condizione molto difficile.

Prego quindi l'onorevole Fili-Astolfone di lasciare che la petizione dichiarata d'urgenza sia esaminata dalla Giunta, che è dal regolamento incaricata di quell'esame.

Presidente. Persiste, onorevole Fili-Astolfone?

Fili-Astolfone. Mi dispiace che l'onorevole Meardi abbia voluto prendere occasione dalla mia proposta per far notare alla Camera come la Giunta del bilancio sia sopraaccaricata di lavoro. La mia proposta però non mira certo ad aumentare questo lavoro, giacchè muove da un concetto molto semplice. La Giunta del bilancio ha i fondi stanziati per provvedere all'opera pubblica di che si parla in quella petizione, e quindi nessuno meglio di lei sarà al caso di vedere qual conto si debba tenere della istanza rivolta alla Camera.

Vede dunque l'onorevole Meardi, che non ho chiesto un trattamento speciale dalla Camera; e che la mia proposta non giustificava gli apprezzamenti che su di essa egli ha creduto di fare.

Io insisto dunque nella proposta che ho fatto, e prego la Camera di volerla accogliere.

Presidente. L'onorevole Fili-Astolfone dunque propone che la petizione numero 3315 sia deferita all'esame della Commissione generale del bilancio.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvata.)

La petizione quindi farà il suo corso regolare.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno.

Ha facoltà l'onorevole relatore di proseguire il suo discorso, interrotto nella seduta di avanti ieri.

Berio, relatore. Onorevoli colleghi, risposi già alle obiezioni fatte dagli onorevoli Cavalletto, Toscanelli, Corleo ed altri intorno alle disposizioni dell'articolo 1° che riguardano le scuole di applicazione degli ingegneri di Palermo e di Padova, e la questione troppo discussa dell'Istituto superiore di Firenze di fronte alle Università di Pisa e di Siena.

Mi rimaneva rispondere all'onorevole Panattoni, all'onorevole Spaventa e all'onorevole Coppino.

Lo farò brevissimamente in oggi, e spero mi sarà facile convincervi che, nonostante l'impressione che abbiano potuto fare, i discorsi degli ono-

revoli colleghi ora accennativi, non contengono nessuna ragione che valga ad infirmare quanto già si era detto per ottenere l'approvazione del concetto fondamentale della legge, della triplice autonomia, cioè amministrativa, didattica e disciplinare.

L'onorevole Panattoni disse che in nome della libertà non si concede libertà vera, che si sottopongono le Università a regolamenti arbitrari, che si confondono le Università con gli Istituti di perfezionamento, e che questa legge non crea la concorrenza fra le Università, ma la distrugge.

Per queste ragioni l'onorevole Panattoni dichiarava che avrebbe votato contro il disegno di legge. Ma di queste sue asserzioni egli non dette nessuna giustificazione, e le sue dichiarazioni rimangono senza appoggio di argomenti che valgano a sostenerle efficacemente; e siccome io ho già risposto a quelle obiezioni e nella relazione e nei miei due precedenti discorsi, così crederei proprio superfluo di occupare il tempo vostro preziosissimo, rispondendo ad asserzioni che non contengono gli estremi della confutazione.

Mi sarà invece necessario rispondere con maggior precisione all'onorevole Spaventa. E prima di dare la risposta che il suo discorso mi pare meritare, per quanto solo nei punti più importanti, non consentendomi di più il tempo che mi è assegnato, mi piace dichiarare che, qualunque sia la lotta esistente fra noi, egli non deve sospettare mai nelle mie parole la benchè menoma intenzione d'infirmary quel rispetto che è dovuto alla sua scienza e al suo patriottismo.

Detto ciò, per lasciarmi più libera la parola, risponderò anzitutto ad una sua dichiarazione relativamente all'ordine del giorno votato dalla Camera.

Disse l'onorevole Spaventa: seguiterei a tacere se avessi la convinzione che il problema di questa legge non fosse tuttora intatto. E ricordandosi dell'ordine del giorno che aveva chiuso la discussione generale, comprendendo come in quell'ordine del giorno vi fosse un intoppo a proseguire nella critica che egli iniziava contro la legge, disse: altro è un ordine del giorno, altro è un articolo di legge; quindi egli riteneva di aver libero il campo all'intera critica della legge, perchè l'articolo primo ne contiene i concetti fondamentali. Io gli posso rispondere che, se realmente così avesse pensato, non avrebbe votato contro l'ordine del giorno della Commissione: se egli sentiva di non potere accettare quell'ordine del giorno, era perchè comprendeva che esso vulnerava il merito della discussione.

E io credo che a questa obiezione sia difficile rispondere; o quanto meno non sarà difficile all'ingegno del mio egregio contraddittore, ma sarà difficile rispondere in modo da persuadere la Camera.

Il discorso dottissimo e brillante dell'onorevole Spaventa ha questo grave difetto, di avere oltrepassata la mèta a cui mirava; è infetto da esagerazioni, da accuse le quali implicano che nel giudizio di questa legge ha perduto, nell'animo del nostro illustre collega, più la passione contro la legge stessa, che non la tranquilla disamina delle sue disposizioni.

Vuole il mio egregio collega persuadersene, ed essere egli stesso meravigliato di ciò che ha detto? Non ho che a leggere i giudizi da lui portati sulla legge, che io ho testualmente trascritti dal suo discorso.

Parlando dell'autonomia egli dice: " Il modo di autonomia amministrativa che voi avete immaginato per le nostre Università, è un istituto contrario alla storia, contrario ai principii di razionale e morale amministrazione pubblica, non conforme allo spirito delle prerogative del Parlamento, e senza riscontro nell'amministrazione delle Università di ogni paese. "

Ecco un giudizio molto grave e che contiene un apprezzamento non meritato della legge.

Ma procedendo, noi troviamo altri e ben più gravi giudizi. " Non trova (il progetto) riscontro se non in una fondazione ecclesiastica, e in un Capitolo di canonici; è la conseguenza di un concetto dottrinalmente, amministrativamente e storicamente erroneo; la macchina delle dotazioni non può tenersi in piedi. Nondimeno ministro e Commissione seguitano a sorreggerla bravamente con usare tutti i puntelli dell'arte, tra i quali i più gagliardi sono la speranza data a ciascuno che la dotazione della sua Università sarà aumentata. "

Pare all'onorevole Spaventa che si possa del Ministero, che ha presentata la legge, e della Commissione, che l'ha esaminata, fare un giudizio così acerbo? Merita forse il disegno di legge che di esso si dica che è contrario ai principii di razionale e morale amministrazione? che Ministero e Commissione lo puntellano con ogni mezzo dell'arte, comprese in questi mezzi le lusinghe ai deputati, che avrebbero, per avventura, da patrocinare gl'interessi della loro Università? Non è lecito dire questo nè del Ministero nè della Commissione. Ed evidentemente in queste accuse, contro la sua volontà, ed abituale cortesia, trascinato dalla passione, che lo invade contro

la legge, nell'interesse pubblico, l'onorevole Spaventa ha ecceduto i limiti; e l'accusa eccessiva è prova essa stessa della propria ingiustizia.

Sicchè io avrei completamente risposto a tutto il suo discorso, quando gli avessi dimostrato, come ho fatto, che egli ha ecceduto.

Ma questa non sarebbe dimostrazione sufficiente perchè farebbe supporre mancanza di ragioni contro quelle addotte dall'illustre collega. Quindi mi corre il dovere di dare breve risposta alle principali di queste ragioni.

Contro il concetto generale dell'autonomia l'onorevole Spaventa ha detto, astrazione fatta dal merito intrinseco del concetto stesso nella sfera in cui è esplicata, e nel modo come è svolto nelle disposizioni concrete del disegno di legge, *che esso non è che un principio generale indefinito ed oscuro, la cui enunciazione non si può, e non si deve comprendere in una disposizione di legge.* L'onorevole Bonghi (aggiungeva l'onorevole Spaventa) fece già quest'avvertenza; ma non gli si attese; gli si rispose che il significato della parola *autonomia* si trova in tutti i dizionari. Se l'onorevole Spaventa avesse avuto tempo, e, diciamo pure, pazienza di leggere il mio discorso, e quello dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, avrebbe trovato che non è quella da lui indicata la risposta data da noi all'onorevole Bonghi: gli abbiamo invece risposto molto diversamente, e gli abbiamo detto: sostenete voi che il concetto di autonomia non debba trovarsi in una legge, perchè non ha un significato esatto, concreto? Ebbene, anche voi, onorevole Bonghi, unitamente a quell'illustre scienziato, che era il Piria...

Bonghi. Chiedo di parlare.

Berio, relatore ...al Galeotti ed al Ghislanzoni, avete presentata una proposta di legge, che all'articolo 11 portava queste parole: " A ciascuna di queste Università è lasciata la più larga *autonomia*, dentro i limiti e colle norme generali che la legge prescrive. " Dunque veda l'onorevole Spaventa che la risposta, che demmo allora all'onorevole Bonghi, non fu già che la parola *autonomia* si trovi in tutti i dizionari, ma che le parole " la più larga autonomia lasciata alle Università " si trovano in una proposta dallo stesso onorevole Bonghi ed altri dottissimi suoi colleghi presentata.

Quindi non si dica che noi non rispondemmo adeguatamente all'onorevole Bonghi, quando, oltre a questa argomentazione, si possono anche aggiungere tutte le altre, che abbiamo fatte valere sui nostri discorsi. E nemmeno si dica che

il progetto Piria-Bonghi ecc., è del 1863 e che da quel tempo, intorno alla possibilità di impiegare la parola "autonomia" in una legge l'onorevole Bonghi abbia cambiato opinione, perchè se quella parola racchiudeva un senso giuridico nel 1863 ed aveva un significato adatto ad una legge di riordinamento delle Università nostre, lo deve avere anche adesso, perchè sul valore giuridico delle parole non si può cambiare opinione col passare degli anni.

Ma l'onorevole Spaventa dice: prescindiamo da questa questione sul valore della parola "autonomia." È il concetto del diritto di autonomia che si vuol sapere in che consista, quale sia. Ed egli allora con dotto discorso espone alla Camera che cosa intendessero per autonomia i greci, e richiama alla vostra memoria che per autonomia intendevano il diritto di sovranità. In altro senso poi dice: questo concetto appartiene alla dottrina germanica, ed a questo proposito viene a trattare dello svolgimento del diritto pubblico tedesco.

Dopo l'epoca costituzionale, il diritto di autonomia, secondo sempre l'onorevole Spaventa, è stato inteso in senso tecnico; più ristretto per significare cioè la facoltà data ad alcune corporazioni di regolare con norme obbligatorie i propri affari.

Questa definizione, onorevole Spaventa, è quella che noi accettiamo per la nostra legge, perchè ci pare che convenga tanto al disegno di legge in esame, quanto al disposto dell'articolo 11 del progetto del 1865. Se nonchè egli risponde: ma anche con questo concetto nuovo, pure la parola autonomia, nel suo significato giuridico, è rimasta indeterminata; dove è una legge che determini che cosa debba intendersi per diritto di autonomia? Noi gli rispondiamo: che la definizione in diritto è pericolosa; e se non vi è una legge che determini in che consista il diritto d'autonomia, questo è naturale perchè non ci poteva essere, inquantochè tante autonomie vi sono, per quanti enti morali hanno il diritto di amministrarsi nel modo da lui specificato, dopo l'epoca costituzionale.

Ora, nella legge in esame, il valore della parola *autonomia*, è dato dalle disposizioni della legge medesima.

Il mio illustre collega si ricorderà quel che diceva Modestino: *forma dat esse rei*; ora, se è applicabile questa sentenza di Modestino alla legge in questione, ed io la credo applicabilissima, dirò che l'essere dell'autonomia nel senso indicato dall'articolo primo, è dato da tutte le disposizioni della legge.

Credo di aver così risposto all'obiezione dell'onorevole Spaventa in modo soddisfacente, se non forse per lui, spero almeno per gli altri miei colleghi.

L'onorevole Spaventa poi aggiunge: ma non facciamo questione intorno al valore delle parole; io combatto il pensiero con cui fu concepita la formula *autonomia*; e, per dimostrare in che consista il rimprovero che egli fa, dice: innanzi tutto un'amministrazione di qualsiasi corpo morale si dirà libera a queste due condizioni: che il corpo stesso determini il proprio bilancio, e che le spese obbligatorie a cui è tenuto non dipendano dall'arbitrio di chicchessia, ma derivino dalle leggi e dal suo statuto.

Ora l'onorevole Spaventa continua ad osservare: se noi attendiamo al disposto dell'articolo 7 del disegno di legge ministeriale, non troviamo la facoltà di fare i bilanci. Ed impiega una gran parte del suo discorso per criticare la disposizione del disegno di legge ministeriale, senza però darsi pensiero delle ragioni che il ministro addusse a sostegno della sua tesi.

Il ministro ha dichiarato che accettava il progetto della Commissione; quindi questa critica fatta al ministro, mentre egli non sostiene la disposizione dell'articolo 7, è per lo meno inutile: ne convenga il mio egregio avversario. Ma egli aggiunge: "alla ferita che l'articolo 7 del progetto ministeriale porterebbe al concetto della autonomia ha rimediato la Commissione. È stata sanata questa ferita dalla Commissione, che al diritto di approvazione del bilancio ha sostituito quello di riscontro e di approvazione, *jus supremae inspectionis*." È questo un rimedio? si domanda l'onorevole Spaventa; e risponde subito di no; perchè mancano le leggi che servir debbono di criterio al riscontro. Dunque la Commissione avrebbe rimediato, col suo articolo, completamente, avrebbe stabilito, cioè, una piena autonomia, per quanto concerne la gestione del patrimonio universitario, se avesse stabilito il diritto di riscontro efficacemente nella legge. Ma questo diritto, stando al nostro egregio avversario, manca completamente. Egli dice: "la legge del 1859 tolse di mezzo le leggi anteriori; il progetto in esame toglie di mezzo la legge del 1859; quindi che cosa rimane? Più nulla." Ma con una asserzione di questo genere facilmente si acquista il diritto di fare dei rimproveri; bisogna però avere bene in mira di asserire delle cose che siano esatte.

Ora, onorevole Spaventa, non è affatto esatto che la legge proposta distrugga, tolga di mezzo la legge del 1859. La legge attuale è una legge

di modificazione di tutte le leggi vigenti; non solo di quella del 1859, ma di tutte le altre che riguardano l'istruzione superiore del Regno, ed intanto le distrugge, in quanto è ad esse contraria. Le disposizioni a cui non è contraria continuano ad aver vigore in quanto hanno, per loro stesse, efficacia di legge. Dunque rimane già, per criterio di riscontro, nella disposizione dell'articolo 12 della Commissione, tutta la legislazione attuale in quanto da questo progetto non è vulnerato.

Ma poi abbiamo fra le attribuzioni che il ministro, secondo il progetto della Commissione acquisterebbe sopra i bilanci delle Università, questa, che cioè egli debba provvedere affinché nei bilanci non vi siano spese contrarie alla legge, cioè spese contrarie allo scopo che l'Università medesima si propone. Ora, non le pare, onorevole Spaventa, che l'eliminare le spese contrarie alla legge che governa le Università, allo scopo che l'Università si propone, sia un elemento di riscontro di grandissima importanza? Supponga che, invece d'impiegare una somma nello stipendio di professori, nella provvista di materiale scientifico, vi fosse un'Università poco rispettabile, che la impiegasse in spese di rappresentanza, per esempio, od in altre spese anche meno giustificabili; allora il ministro richiamerebbe subito l'Università all'osservanza della legge, e questo parmi un potentissimo criterio di riscontro.

Eppoi vi sono le ragioni di riscontro che dipendono dall'obbligo nell'Università d'impartire l'insegnamento necessario per l'esame di Stato.

Bacelli, ministro dell'istruzione pubblica. Vi è l'articolo 46.

Berio, relatore. Precisamente.

Suppongasì che la Facoltà non disponesse l'insegnamento per l'esame di Stato, non provvedesse i gabinetti dei mezzi necessari per ben impartire quest'insegnamento, e ne avesse tuttavia la facoltà, cioè avesse i mezzi per farlo, e questi mezzi li impiegasse altrimenti, è chiaro che l'onorevole ministro avrebbe obbligo e diritto di richiamarla all'osservanza della legge, cioè obbligarla a spendere quel danaro nel modo prescritto dalla legge medesima.

Dunque questo è un terzo criterio di controllo, più che sufficiente per impedire che le Università disperdano il loro patrimonio, e lo impieghino altrimenti che per le spese alle quali deve esser destinato.

Si dice che il regolamento non determina quali siano queste materie necessarie per l'esame di Stato; che il determinarle spetta al ministro, e che

egli è quindi padrone di disporre come crede ed a suo arbitrio, del bilancio universitario.

Anzitutto io osservo che in quest'obiezione c'è un po' di contraddizione con quello che l'onorevole Spaventa diceva prima, cioè che non ci sia criterio di riscontro, ora invece viene a dire che il riscontro dipendente dalla determinazione delle materie per l'esame di Stato, è soverchio. La contraddizione appare manifesta.

Ma è vero poi che il ministro possa ad arbitrio suo fare questo regolamento, sicchè ad ogni nuovo ministro si abbiano a vedere i regolamenti mutati, tanto che le Università non sappiano mai in che consista la disposizione della legge per gli esami di Stato? Se l'onorevole avversario avesse fatto attenzione alla disposizione della legge, avrebbe visto che il ministro determina bensì quali sono le scienze che si debbano apprendere per l'esame di Stato, ma che prima deve sentire il parere di tutte le Facoltà, che poi deve sentire il parere del Consiglio di Stato, che sopra tutti questi pareri necessariamente in poco tempo si pronunzia giudice irresponsabile, ma terribile, l'opinione pubblica: quindi il ministro, quando determina le materie per l'esame di Stato, si trova nella necessità di ciò fare nel modo migliore a lui consigliato dai Corpi i più autorevoli dello Stato, dalla pubblica opinione.

Adunque, non si tratta della facoltà di mutare ad arbitrio una disposizione tanto importante; si tratta invece evidentemente del diritto di stabilire dopo maturo consiglio, e dopo grandi disamine, e col parere dei corpi più competenti, le materie per l'esame di Stato, che per parecchi anni rimarranno immutabili. Ciò è ben lontano dal costituire un arbitrio del potere.

Col progredire del tempo è possibile che si aggiunga o che si tolga qualche materia per l'esame di Stato, quando la necessità ne apparirà evidente; ma ciò, ripeto, non costituisce un arbitrio da poter giustificare l'asserzione che le spese obbligatorie delle Università non hanno possibilità di riscontro, e che conseguentemente la teoria dell'autonomia è completamente sbagliata.

Finalmente l'onorevole Spaventa deve porre mente che vi sono le tavole di fondazione, le quali servono di controllo alla spesa. Ma egli dice: come potrà l'autorità giudiziaria giudicare le questioni che possono nascere tra il corpo universitario ed il ministro?

A Pavia, ad esempio, per il legato Porta il corpo universitario dispone in un modo del danaro, il ministro invece è d'avviso che debba quel danaro impiegarsi diversamente, come potrà

il potere giudiziario pronunziarsi sopra questo conflitto?

Ma, onorevole Spaventa, l'autorità giudiziaria non interviene se non quando si tratta di applicare la legge.

Ora le tavole di fondazione sono la legge che governa l'Istituto Porta, come qualsiasi altro legato, ed il ministro della pubblica istruzione non ha già diritto di interloquire sopra qualunque disposizione che nell'esercizio della sua libertà didattica prenda il corpo universitario di Pavia, ma ha esclusivamente diritto di decidere nei modi prescritti per quei stanziamenti che sono contrari alla legge, cioè contrari alle tavole di fondazione.

Vede dunque l'egregio avversario che si adirà l'autorità giudiziaria solamente quando si tratterà di vedere se una spesa è conforme al testamento del Porta, o è contraria ad esso, ed allora è chiaro che l'autorità giudiziaria è il giudice naturale di questa contestazione; o mi fa senso che l'onorevole Spaventa non abbia trovato in questa disposizione un concetto veramente liberale, e conforme alle norme generali del nostro diritto pubblico interno, le quali vogliono che il Governo non abbia potere di decidere le controversie che lo riguardano quando si tratta di regolare dei diritti privati, dei diritti soggetti alla legge comune.

Dopo queste osservazioni che sono quelle principali alle quali stante la ristrettezza del tempo mi è concesso di rispondere intorno al concetto generale dell'autonomia, l'onorevole Spaventa disse: ma la Commissione vedendo che il criterio di riscontro mancherebbe, che non lo si potrebbe trovare in quegli elementi nei quali io ho ora dimostrato che si trova, ripiega al diritto di sorveglianza, e si domanda l'egregio avversario: ma che cosa è questo diritto di sorveglianza, fin dove si estende, in che consiste e come si applica? Nulla, egli dice, a questo proposito è stabilito nella legge.

È vero che nulla è stabilito pel diritto di sorveglianza? Ma impedire che si facciano delle spese contrarie alla legge non è un esercitare efficacemente il diritto di sorveglianza? Eppure il diritto di impedire queste spese è pieno e completo nel ministro, l'ordinare ispezioni per vedere come si amministrano le Università, in qual modo esse corrispondano al loro nobile mandato non è un diritto di sorveglianza? Ed anche questo diritto è concesso nella legge al Governo, e più ancora che ad esso, alla Camera.

Negare od accordare nuovi fondi, secondo che

una Università li avrà meritati o demeritati, non è esercitare il diritto di sorveglianza?

Il ministro, secondo il disposto dell'articolo 2, deve dire alla Camera quali Università meritino aiuto, e quali no. Veda dunque l'onorevole Spaventa, quanto efficace ed importante sia questo diritto di sorveglianza; e come ingiustamente egli trovi che manca.

I provvedimenti straordinari, che il ministro può prendere in casi di straordinari bisogni, non sono anch'essi l'attuazione di una vera ed efficace sorveglianza?

Ma egli mi dirà: con questi provvedimenti straordinari si cascherà nell'arbitrio! Fino a tanto che la Camera coprirà la responsabilità del ministro, non si potrà dire che vi sia arbitrio. Quando il ministro facesse qualche cosa che non fosse approvata dalla Camera, allora è certo che le Università otterrebbero da essa giustizia; ma intanto è forza convenire che piena e completa compete al ministro l'alta sorveglianza sulle Università e che egli, sotto la propria responsabilità in faccia a Voi, può esercitare influenza legittima sul progresso degli alti studi.

L'autonomia amministrativa, dice in secondo luogo il nostro egregio avversario, di un corpo qualunque sostenuto dallo Stato col suo danaro, e diritto al Parlamento, e specialmente di questa Camera, di sindacare l'uso che sia fatto di questo danaro, e tenerne obbligato un ministro responsabile, sono cose che si escludono. Quando voi volete l'autonomia amministrativa coi danari provvisti dal bilancio dello Stato, e volete la responsabilità del ministro pel modo in cui si spende questo danaro, avete una contraddizione nei termini.

Sì, onorevole Spaventa; se il corpo autonomo agisse oltre i limiti prefissi dalla legge, e se questa escludesse una sorveglianza ed un sindacato efficace. Dato che Ella avesse ragione, nel dire che la legge esclude un sindacato ed una sorveglianza efficace, e non presenta criteri per controllare le spese obbligatorie, questa sua obiezione sarebbe fondata. Ma io ho finito di dimostrare adesso che la legge non merita nessuno di questi rimproveri, che essa presenta criteri di riscontro delle spese obbligatorie oltre il bisogno; che consente e regola il diritto di sorveglianza nei limiti necessari per escludere che il Governo abbia abbandonato i propri Istituti universitari, dai quali dipende la cultura generale del paese, e far sì che esso sia messo in condizione di esercitare sopra le Università la sua giusta influenza.

Quindi cade completamente l'argomentazione

dell'onorevole Spaventa. Ma la responsabilità del ministro, dice l'onorevole Spaventa, non si può conciliare colle disposizioni di questa legge, perchè i bilanci sono completamente sottratti alla discussione della Camera. A questo proposito, nel discorso che già pronunziai, risposi ampiamente; e l'onorevole Spaventa vorrà permettermi che io mi dolga un poco che egli, nella sua brillante requisitoria contro la legge, non abbia trovato una sola delle argomentazioni da me svolte e svolte dall'onorevole ministro meritevole di confutazione. Noi abbiamo lungamente chiarito che rimane intatta la responsabilità del ministro; che anzi questa responsabilità, se è possibile, viene aumentata, e ne abbiamo addotto tutte le ragioni.

Ella non disse che una sola di esse fosse ingiustificata; quindi mi permetta di replicarle che alle di lei asserzioni fu già data anticipata risposta, che non venne in alcun modo confutata.

Non posso però passare in silenzio il seguente argomento dell'onorevole Spaventa. Egli così si esprimeva:

“ Io lo dico con la più sincera persuasione; la proposta di sottrarre all'approvazione annuale del Parlamento l'impiego di fondi che esso destina agl'Istituti d'istruzione superiore del paese è una vera manomissione e restrizione del diritto costituzionale di questa Camera di vigilare attivamente sulla spesa di tutte le pubbliche amministrazioni che si alimentano dal bilancio dello Stato, e mi stupisce che l'offesa non sia stata da voi più profondamente sentita da quello che pare. ”

Ed io rispondo, onorevole Spaventa, colla più sincera persuasione che la riprovevole proposta della quale ella parla, che manometterebbe i diritti della Camera, non solo non fu fatta, ma non presenta neppure un pretesto a supporla, nella legge della cui discussione si tratta. E aggiungerò che mi stupisco che ella dica che nel disegno di legge sono stati manomessi i diritti costituzionali della Camera e che la Camera non ha sentito profondamente questa ferita. Veda, onorevole Spaventa, a qual punto lo portava la foga del suo dire. La Camera avrebbe visti manomessi i suoi diritti costituzionali e non avrebbe sentita la ferita enorme che questa manomissione porta ai diritti medesimi; cioè la Camera avrebbe mancato ad uno dei più importanti suoi doveri non scattando contro una proposta che avesse questo così grave, così enorme difetto. Se non hanno sentita l'offesa di cui si tratta i nostri colleghi, bisogna dire che non la trovarono nella legge; ed a questo giudizio è forza a tutti, anche ad un uomo tanto dotto e

rispettabile come l'onorevole Spaventa, di prestare ossequio.

E quindi ella può conservare la sua opinione, ma non può fare ai colleghi il rimprovero che ha fatto.

Finalmente vengo al Consiglio di amministrazione. Ma io non la finirei più, certo non la finirei nel tempo promesso come ho intenzione di fare, se dovessi esaminare tutti i rimproveri dell'onorevole Spaventa al modo con cui si è attuata l'autonomia amministrativa nel Consiglio di amministrazione. Leggerò questo solo periodo: “ In tutti questi atti è innegabile l'interesse personale che possono averci il rettore e i presidi delle Facoltà, perchè le spese che approvano avranno certo lo scopo di servire all'istruzione ed alla scienza, ma riguardano anche personalmente loro. ”

“ Sono spese relative ai loro stipendi, che saranno certo migliori quanto più alti, al materiale scientifico maneggiato da loro, alle abitazioni che alcuni hanno negli edifici governativi ecc. ” Da questi interessi l'onorevole Spaventa argomenta che non solo i professori non siano chiamati al governo dell'Università, ma che sia una cosa (ha pronunziato parecchie volte la parola e mi tocca ridirla) immorale, costituire di essi il Consiglio di amministrazione.

Or bene, onorevole Spaventa, già lungamente si è risposto a questa asserzione che il rimprovero di immoralità non trova giustificazione di sorta. La legge suppone nel corpo universitario un interesse, anche personale, superiore all'interesse materiale, finanziario, che quel corpo può avere, ed è l'interesse per il progresso della scienza, per lo sviluppo della coltura nazionale. La legge non tiene in diffidenza il corpo dei professori fino al punto di credere che essi si occuperanno di aumentare i loro stipendi, di maneggiare a loro modo il materiale scientifico.

Lo dica francamente, onorevole Spaventa, se io avessi fatto un simile rimprovero al corpo professionale, Ella che nell'insegnamento ha avuto tanta nobile parte, che cosa mi risponderebbe? Mi farebbe sicuramente acerbo rimprovero, e lo avrei meritato. Lo faccia dunque a se stesso, e, per essere giusto, modifichi la sua opinione sul Corpo universitario italiano.

Noi abbiamo apprezzato con molto più equo giudizio la condotta e il valore del corpo universitario chiamato ad amministrare, e la legge manifesta piena fiducia in questo corpo, al quale confida la coltura nazionale, il progresso della scienza, ed una somma ragguardevole di danaro necessaria per produrre questo nobile effetto.

È poi possibile che avvengano tutti quegli inconvenienti dall'onorevole Spaventa accennati?

Considerate, onorevoli colleghi, che una gran parte dei professori conserverà per lungo tempo lo stipendio che ha ora; quando si tratterà di nominare dei professori nuovi si seguirà il consiglio economico generale, di ottenere il migliore professore possibile, con la minore spesa possibile. Non è certo da credere che i corpi universitari abbandoneranno questa regola comune a tutte le amministrazioni.

E poi non vi è il sindacato delle provincie e dei comuni? La Commissione ha proposto che un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune si trovino nel Consiglio di amministrazione. Credete voi che questi rappresentanti vedranno senza procurarvi rimedio, l'asse universitario disperdersi in stipendii, in alloggi, in materiale scientifico non necessario, mentre si trascurasse l'insegnamento?

Evidentemente non è da credersi. E l'opinione pubblica non sarebbe forse immediatamente allarmata dal modo con cui l'amministrazione delle Università corrisponde al proprio dovere?

Io credo, che questo solo controllo, (quando anche non ci fosse la coscienza, nella quale noi fidiamo, dei professori, che è la maggiore delle garanzie) il pericolo cioè della critica pubblica, basterebbe ad impedire tutti quei danni dei quali l'onorevole Spaventa si impensierisce.

Certo che, se si dovessero temere nei Consigli d'amministrazione dei *mariuoli* (come l'onorevole Spaventa disse, e poi ha corretto nel suo discorso), noi dovremmo procedere con maggiori cautele.

Ma è possibile ispirare le disposizioni di una legge, che non ha ragione di essere se non nell'amore che il corpo degli scienziati deve avere allo sviluppo della coltura nazionale, al sospetto che vi possa essere bisogno di rimedi straordinari intorno all'onestà di qualche parte considerevole dei professori? No, non lo credo possibile, e sono il primo a ringraziare l'onorevole Spaventa per il fatto di aver cancellato la infelice parola dal suo discorso scritto. Ritenga però che qui Ella la pronunciò in modo che aveva fatto dolorosa impressione.

Spaventa. Mi permetta di fare una osservazione.

Presidente. Prego di non interrompere e di non fare conversazioni.

Spaventa. Ma se l'onorevole relatore mi permettesse di fare un'osservazione...

Berio, relatore. Volentieri.

Presidente. Ma non lo permetto io. La prego, onorevole Spaventa, poichè altrimenti si finisce in una conversazione.

Berio, relatore. Lo stesso dicasi della verifica- zione dei conti, e forse la parola che ho citato, a questa si riferiva, ma è pur sempre la stessa cosa.

La discussione per quanto riflette la verifica- zione dei conti, già interamente fatta nel prece- dente esame delle disposizioni di legge, trova la stessa risposta che trova il rimprovero fatto al modo con cui è formato il Consiglio di ammini- strazione. Dice l'onorevole Spaventa: ma dove trovaste questo tipo di amministrazione universi- taria? Non potete averlo trovato altrimenti che in una istituzione ecclesiastica, in un Capitolo di canonici.

Si veda in quale errore cade l'onorevole Spa- venta. Nel Capitolo dei canonici le prebende, sia personali, sia generali, sono dovute ai canonici personalmente e per intero, mentre invece in una amministrazione universitaria la dotazione fissa è dovuta, non ai professori, ma alla scienza; ha per iscopo, non la ripartizione fra loro del benes- sere che può derivare da una somma, ma l'in- cremento della coltura pubblica.

Quindi il paragone, non solo non istà, ma si ritorce completamente contro chi ha voluto con esso sostenere una tesi che non è sostenibile.

L'autonomia didattica, secondo l'onorevole Spa- venta, è pure malissimo attuata nella legge in esame. Egli così dice: "L'autonomia didattica, si è detto, comprende la libertà d'insegnare pei pro- fessori, e la libertà di apprendere pei discepoli: ed il riconoscimento di questo diritto è parso una grande conquista. Che direte però voi, o signori, se io vi proverò che il confondere que- ste due libertà col diritto di autonomia didattica concesso al corpo universitario, anzichè essere una conquista, sarebbe una perdita gravissima per l'indipendenza ed il libero movimento della coltura umana?"

Che diremo noi, onorevole Spaventa? Diremo che ella vorrebbe aprire una porta spalancata. La confusione da lei deplorata non sarebbe una confusione dei diritti di autonomia competenti ai professori ed agli scolari, ma sarebbe l'annien- tamento dei diritti medesimi, se noi li avessimo confusi coi diritti di autonomia didattica che spettano al corpo universitario.

La questione non è questa: la questione deve essere il vedere se il disegno di legge abbia fatta questa confusione.

Ora noi siamo ben lontani dal riconoscerlo nel disegno di legge questa confusione di cui Ella si lagna. Infatti l'autonomia didattica, nella rela- zione e nei discorsi da me pronunziati, venne dalla Commissione nettamente definita come se-

gue: consiste nel diritto alle Università di disciplinare come meglio credono le proprie forze di insegnamento, e per quanto riflette la nomina dei professori o per l'ordinamento degli studi; nella facoltà ai privati docenti d'insegnare la stessa materia che è insegnata dai professori ufficiali; nella piena libertà ai professori d'insegnare quelle materie che vogliono dentro il limite dell'insegnamento ufficiale, e di dare al loro insegnamento la estensione e l'indirizzo che credono migliore.

Consiste poi nella libertà agli studenti di seguire un insegnamento ufficiale o libero fra quelli che insegnano la stessa materia, e d'isciversi a quei corsi che reputano più adatti al proprio ingegno ed alla propria inclinazione; insomma, nel concetto della piena responsabilità propria. Dunque veda, onorevole Spaventa, al corpo universitario l'autonomia è assegnata, e consiste nella nomina dei professori, nel diritto di disciplinare le proprie forze d'insegnamento ed ordinarle come meglio crede.

Gli altri due diritti sono: quello pei professori d'insegnare come credono; e l'altro per gli studenti di regolare da loro stessi i propri corsi; e non solo non furono confusi col diritto assegnato al corpo universitario, ma furono per legge disgiunti per modo che, per i professori c'è l'articolo 40, che garantisce il libero insegnamento, per gli studenti la legge assicura benissimo il diritto di regolare come credono i propri studi. L'obiezione quindi non solo non è fondata, ma si risolve completamente in confutazione di ciò, che Ella ne voleva dedurre; perchè invece di confondere l'autonomia didattica dei professori e degli studenti coll'autonomia didattica del corpo universitario, noi le abbiamo tracciate ciascuna in articoli speciali di legge, in modo che non possono essere l'una dall'altra vincolate; nè si possono fare regolamenti dal corpo universitario che diminuiscono l'autonomia didattica dei professori o quella degli studenti.

Manca la libertà di apprendere per quanto riflette la laurea! Il certificato di frequenza ai corsi si richiederebbe per constatare che i corsi furono compiuti, secondo il ministro; ma la Commissione richiede il certificato di immatricolazione per dimostrare il tempo passato dallo studente nell'Università, mentre non è con questo sistema che la dimostrazione dovrebbe farsi e non richiede la prova che di frequenza. A queste obiezioni secondarie, che riflettono speciali articoli, l'onorevole Spaventa mi vorrà permettere che io risponda quando si discuterà l'articolo cui si riferiscono.

Gli esami di Stato escludono il concetto dell'au-

tonomia didattica, dice l'onorevole Spaventa. Ma perchè? Il Governo non fisserà mica l'ordine degli insegnamenti; il Governo dirà: sono richieste le tali materie per essere ammesse all'esame di Stato; ma, nel disporre gli insegnamenti di queste materie, nel nominare i professori, nel regolare i corsi, nel regolare le iscrizioni a questi corsi è piena e completa la libertà didattica dei corpi universitari, dei professori e degli studenti.

Quest'esame è ben lontano da poter ammettere anche in ipotesi che il regolamento determinante le materie per l'esame stesso possa diminuire la libertà didattica delle Università; ma se l'onorevole Spaventa intendesse che la diminuisce in questo senso, che impedisce cioè alle Facoltà di ridurre i loro insegnamenti in limiti più ristretti che non siano quelli voluti per l'esame di Stato, allora io gli risponderò che appunto quest'articolo è stato proposto per impedire tale riduzione, imperocchè l'autonomia didattica non deve essere portata fino al punto di abilitare le Facoltà a non insegnare affatto.

Esse debbono insegnare quanto la legge richiede per l'istruzione professionale, possono regolare come vogliono quest'insegnamenti molteplici e diversi, ma non chiudere le porte delle Facoltà, e insegnare nulla, in omaggio alla libertà didattica.

L'autonomia disciplinare, secondo l'onorevole Spaventa, è anche meritevole di severa critica, perchè non è determinato in che consistono i diritti dei professori, chi debba fare i regolamenti, se vi sia o no il diritto d'appello dalle decisioni dei corpi universitari al Consiglio superiore pei professori; nulla infine è specificato intorno al modo in cui la disciplina dev'essere esercitata nelle Università. Anche a ciò mi sarà facile rispondere nella discussione dei singoli articoli; sarebbe proprio superfluo intrattenere la Camera sopra materie già discusse e che debbono altra volta discutersi; certo l'onorevole Spaventa consentirà che la risposta sia rinviata alla sua sede naturale.

Ma non mi è possibile non rispondergli alla domanda categorica se l'articolo 106 della legge Casati si debba intendere soppresso, per quanto riguarda la garanzia che esso concede ai professori. La risposta è in parte già data. Crede l'onorevole Spaventa che nel disegno di legge siano delle disposizioni in contraddizione flagrante con l'articolo 106? Se vi sono, vuol dire che quelle tali disposizioni dell'articolo 106, che sono in contraddizione colla legge, saranno soppresse.

Per esempio (già l'ho accennato e mi piace ripeterlo), se nell'articolo 106 della legge Casati vi

sono dei vincoli alla libertà d'insegnamento, di fronte al disposto dell'articolo 40 del nostro disegno di legge, che la garantisce, è chiaro che quei vincoli rimangono soppressi. Ma io non posso ammettere che l'intero articolo 106 sia soppresso in quelle altre specificazioni di colpe che danno motivo alla punizione di un professore.

Fino a tanto che una legge speciale non lo abolisca, questo articolo, in questa parte, deve considerarsi in vigore.

Con questo ho risposto alle principali argomentazioni dell'onorevole Spaventa contro la legge. Mi rimane però ancora una risposta di non poca importanza. L'onorevole Spaventa ha detto: "Ministro e Commissione si affaticano a sostenere con ogni puntello dell'arte, ed anche con promesse di aumenti di dotazione, la macchina della dotazione fissa." Ora, onorevole Spaventa, questo rimprovero non è e non può essere meritato nè dal ministro, nè dalla Commissione. Noi abbiamo sostenuto la dotazione fissa come uno degli elementi costituenti la legge in esame. Se si toglie la dotazione fissa, tutta la legge viene ad essere alterata e non potrebbe in alcun modo sostenersi.

L'abbiamo difesa, in quanto che crediamo utilissima questa disposizione che impedisce, per una parte, la diminuzione del patrimonio universitario, senza impedire, per l'altra, l'aumento del patrimonio medesimo. Riteniamo questa disposizione una delle più belle che si trovino nella legge, quella che maggiormente è atta a garantire lo sviluppo delle spese necessarie per l'incremento della cultura nazionale. Se non avessimo questa convinzione, certo non avremmo difesa la legge. E poi, non ammettiamo che sia neanche supponibile che, da parte della Commissione e del ministro, si vadano cercando *puntelli*, specialmente con promesse meno che lodevoli, per ottenere dalla Camera l'approvazione di un disegno di legge. Questo rimprovero, onorevole Spaventa, non ferisce soltanto noi, ma più ancora la Camera, che si lascierebbe persuadere dalla promessa d'aumento di dotazione che noi avessimo fatta, a dare un voto contrario allo interesse della nazione.

Ora brevissima risposta all'onorevole Coppino. (*Conversazioni*)

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio. Si rechino ai loro posti.

Berio, relatore. L'onorevole Coppino non è contrario al disegno di legge; egli vuole che questo gran peccatore si converta e viva, a condizione che rimedii al male che ha fatto, cioè alle disposizioni inaccettabili che contiene. Ed egli si offre pronto a fornire i rimedii. Per quanto riflette

l'articolo 1° offre un piccolo emendamento, il quale sarebbe il cordiale più adatto a mantenere in vita il progetto. Ma, onorevole Coppino, è vero che Ella non è avversario di questa legge? È proprio vero che con un piccolo emendamento all'articolo 1° Ella vorrebbe tenerlo in piedi, sicchè il ministro potesse ottenerne l'approvazione della Camera e presentarlo al Senato?

Io ne dubito fortemente. Infatti nel suo brillantissimo discorso Ella disse: "l'onorevole Spaventa si prese in mano quelle tre autonomie, e volle guardare che cosa fossero nel significato delle parole e delle prescrizioni della legge."

(*L'onorevole Coppino pronunzia qualche parola a bassa voce.*)

Queste sono le parole testuali pronunziate dall'onorevole Coppino, e non credo che vi sia nessuna ragione per la quale Ella debba inquietarsi.

Ed il giudizio che ne portò l'onorevole Spaventa di queste tre autonomie, secondo la di lei opinione "ha lasciato i tre principii così malconci che tutta l'abilità dei difensori difficilmente potrà guarirli."

Ora, onorevole Coppino, se i tre principii delle autonomie furono, secondo l'opinione sua, tanto malconci che nessun medico potrebbe guarirli, come ella può dire che con un piccolo emendamento all'articolo 1°, si guarisce la parte fondamentale della legge? È chiaro che questo piccolo emendamento deve avere una grande importanza, e che in fondo deve importare la reiezione della legge; altrimenti non si capirebbe la parte principale del di lei discorso.

Infatti, ella ha trovato che nel progetto si costituiscono le Facoltà molto più autonomamente di quello che sarebbe necessario, sicchè esse vengono ad essere Corpi chiusi dai quali difficilmente potrà ottenersi il libero ingresso delle scienze e del progresso scientifico, nelle Università.

Ella ha criticato la legge perchè ha avuto per iscopo di costituire nella maggiore autonomia possibile le Facoltà, come testè io accennavo, e adottò le frasi pronunciate dall'onorevole nostro collega Bovio il quale disse: "La rocca dell'Università, secondo il disegno ministeriale, è aperta, sì, ma è aperta agli impreparati." La libera docenza crea le condizioni le quali possono garantire quella concorrenza di cui tanto si occupa la relazione? domanda l'onorevole Coppino, ed egli stesso risponde: no. E segue le idee contro la libera docenza svolte dall'onorevole Panizza, che furono una critica completa della legge.

Almeno queste sono le annotazioni che, mentre Ella parlava, io testualmente prendevo.

Le Facoltà saranno Corpi chiusi, saranno ac-

cademie, ed avranno quella tale qualità delle accademie per cui, quando si vuol dire di una cosa che merita poca considerazione, si dice: è una cosa accademica. L'onorevole Coppino critica la dotazione fissa; dice che sarà insufficiente per lo sviluppo della coltura nazionale, che il Governo promette di dare ma che non darà; che mentre i bisogni delle Università si conoscono, i sussidi non si conoscono: dice tanto infine contro la dotazione fissa, che il suo discorso è una carica completa.

Io dovrei rispondergli a questo proposito oltre a quanto già ho accennato nel mio discorso relativamente alla dotazione fissa, che questa dotazione (è almeno la decima volta che lo dico) è fissa in quanto non può essere diminuita, ma che può avere tutti gli aumenti provenienti dai doni e contributi di Corpi morali e dai privati, dovrei a questa dichiarazione aggiungerne anche un'altra, che certo darà soddisfazione grandissima all'onorevole Coppino ed a tutti i colleghi, ed è la seguente:

La Commissione, unitamente al ministro, si è occupata delle condizioni finanziarie in cui si trovano attualmente le Università, e ciò ha fatto stante gli insistenti reclami di molti colleghi, e per le moltissime petizioni ricevute, delle quali bisognava tener conto; per quanto riflette l'Università di Macerata, i rappresentanti del collegio in cui essa si trova hanno dimostrato che quell'Università, la quale, essendo governativa, è stata considerata finora come provinciale, e quindi danneggiata enormemente, aveva bisogno di un qualche risarcimento. In risposta a tutte queste istanze ministro e Commissione sono lieti di poter dire che molto sarà concesso e che la tabella che sarà fra poco pubblicata, contenterà sicuramente le Università minori, le libere e quella di Macerata alla quale verrà assegnata pure la somma maggiore che il bilancio consentirà, e che però segna il limite massimo cui si potesse ora arrivare. E per quanto riflette le Università maggiori, la Commissione non ha creduto di dover prescindere dal considerare l'insufficienza dei loro gabinetti e del materiale scientifico, per queste la Commissione non manifesta alla Camera ora il risultato delle trattative da essa fatte, perchè crede che lo possa e lo debba fare il ministro della istruzione pubblica, e perchè non sono ancora completamente combinati i particolari delle disposizioni da adottarsi per aumentare le dotazioni. Però, di certo vi possiamo dire che per tutte le Università è stata disposta la dotazione fissa che esse avranno, in modo che corrisponda meglio che non corrispose il bilan-

cio di competenza per il passato. Da ciò l'onorevole Spaventa non tragga quella tale argomentazione di puntelli con i quali egli accennava che avremmo fatto trionfare la legge, perchè il provvedere, nei limiti del possibile, ai bisogni delle nostre Università non è un mezzo riprovevole per far passare la legge, è anzi un dovere, ed un atto eminentemente lodevole che toglie anche l'ombra di giustizia agli obbietti fatti contro la dotazione fissa.

Noi abbiamo la convinzione, non di avere patrocinato gli interessi di qualche Università, ma di aver patrocinato l'interesse di tutte le Università dello Stato, per quella aggiunta alla loro dotazione che abbiamo speranza di annunziare alla Camera appena ne sarà il tempo.

Dunque, anche sotto questo punto di vista, l'onorevole Coppino ha torto di criticare la dotazione fissa, ha torto di supporre che la Commissione non si sia occupata dei bisogni delle Università, e tanto ha torto che nel rispondere ad un discorso mio, ed accennando alle ragioni da me svolte per sostenere la dotazione, impressionato dal bisogno dell'animo suo di combattere la legge, ha fatto una eccezione a quella consueta gentilezza di espressioni verso l'avversario, della quale noi gli facciamo testimonianza, ed ha detto che io aveva spalle da ben altro lavoro che non sia quello già fatto.

Se io avessi parlato di lei, onorevole Coppino, avrei detto che ella ha *mente* da ben altro lavoro; perchè ella comprenderà benissimo, che dire di chicchessia a proposito di un lavoro intellettuale, ciò che ha detto lei, non è certo cortesia. Ma io dimentico questa espressione che ascrivo alla di lei avversione per la legge, non a mancanza di cortesia verso di me.

Coppino. Lo ha detto Orazio: *Valeant humeri.*

Berio, relatore. Lo ha detto Orazio è vero; e detto nel modo in cui egli lo disse, ha il valore che ella accenna. Ma io lo domando ai colleghi della Camera, se detto nel modo come ella lo pronunziò, non avesse invece per me un valore affatto diverso.

Coppino. Risponderò.

Berio, relatore. Io le posso asserire, che non ho trovato un collega, il quale non l'abbia apprezzato in modo poco lusinghiero per me. Ad ogni modo ripeto che, tanto era l'intento di combattere la legge, che ella ha perfino in questa circostanza derogato alla sua consuetudine, di trattare con la massima gentilezza i di lei avversari.

Ora vediamo quali sono le conclusioni del discorso dell'onorevole Coppino. Dopo di aver cri-

ticata in merito tutta la legge nelle parti principali, finisce con dire, che accetta l'autonomia didattica e l'autonomia disciplinare, ma che non accetta l'autonomia amministrativa così come è stabilita dal progetto.

E tanto è vero che questa fu la di lui conclusione che all'articolo 1° presenta un emendamento nel quale si dice che alle Università è concessa la "autonomia amministrativa riguardo ai beni che ora posseggono, o siano per possedere in appresso, la didattica e la disciplinare. „

Quindi tutto l'emendamento consiste nel dire che l'autonomia amministrativa è concessa riguardo ai beni che ora posseggono o siano per possedere in appresso.

Del resto l'autonomia didattica e l'autonomia disciplinare sono conservate. Quindi Ella accetta l'autonomia didattica e l'autonomia disciplinare. È vero che questo piccolo emendamento debba essere dall'onorevole ministro e dalla Camera di gran cuore accettato, e che non altera in alcun modo la legge? Ma credo che Ella non si sia fatta illusione su questa proposta, e che abbia capito subito come da ciascun di noi si comprendesse che il piccolo emendamento, venuto dopo un così brillante discorso di critica, molto moderata, ma molto efficace, giusto perchè molto moderata; aveva per suo solo significato la riprovazione della legge. E poi questo piccolo emendamento ha per effetto di distruggere le dotazioni fisse, cioè di sconvolgere tutto il sistema sul quale poggia la legge, di vulnerare l'autonomia didattica, la quale, senza la dotazione fissa, non avrebbe mezzo di svolgersi adeguatamente; di cambiare il sistema col quale venne redatta tutta la legge: e di far sì che il Governo continui ad essere il governatore di tutte le Università talmentechè non sarebbe migliorato quasi niente con questa legge, se venisse accettato l'emendamento Coppino.

Ella vorrà quindi convenire che non si tratta di un piccolo emendamento, ma si tratta di una variazione che porterebbe il ritiro della legge.

Poche osservazioni di replica agli onorevoli Bonghi e Cuccia.

L'onorevole Bonghi ha domandato al ministro delle finanze se non sarebbe bene che, prima di approvare l'articolo primo e l'articolo secondo, si definisse la questione relativamente ai beni posseduti dalle Università. Sono molti questi beni, e sarebbe convenientissimo, prima di proseguire nella legge (secondo quanto dice l'onorevole Bonghi), che il Governo determinasse esattamente in che consistono, rendesse insomma un conto completo dell'ammontare dei beni medesimi.

Se potesse questa piccola proposta essere accettata, sapete, onorevoli colleghi, che cosa ne verrebbe?

Ne verrebbe ciò che l'onorevole Bonghi stesso prevedeva quando si discuteva la legge del 1870 dell'onorevole Sella. Eccovi, che cosa diceva il nostro dotto avversario nel 1870: "Quale e quanta è questa proprietà che si tratterebbe di restituire? (Poichè la legge del 1870, secondo il progetto della Commissione, imponeva la restituzione alla Università dei beni incamerati dal Governo, così come vorrebbe adesso che si facesse l'onorevole Bonghi) i documenti ufficiali ne danno ragguagli assai diversi. „

E qui viene a parlare dell'entità di questi beni e dice che: "non si raffronta neanche con uno specchio che diamo in calce a questa relazione il modo con cui questi beni sono venuti in possesso del Ministero della pubblica istruzione. È evidente che questo rappresenta le pretensioni delle Università stesse, e che spetterebbe al demanio di rispondere se le accoglie tutte o in quanta parte. Ma il demanio non è già in grado di rispondere a questa domanda, quantunque riconosca di essere venuto a mano dello Stato un possesso universitario che dal capitolo del bilancio dell'entrata non risulterebbe. *Cosicchè, se non si vuole inaugurare un nuovo ordinamento universitario con un terribile formicolio di litigi*, è necessario che lo Stato cerchi di appurare questi suoi conti e dichiarare precisamente quanto amministri di altrui. „

Ora dal 1870 ciò che domandava l'onorevole Bonghi non è stato fatto, e non è possibile che sia prontamente fatto e bene. Vorremo noi, prima di approvare questa legge, domandare al Ministero che faccia quel tal conto che non ha fatto dal 1870 in poi? Sarebbe lo stesso come procrastinare l'approvazione della legge di chi sa quanti anni, e allora l'onorevole Bonghi, con questa così giusta istanza, avrebbe raggiunto nientemeno che lo scopo di far naufragare completamente la legge, perchè differirla di due o tre anni sarebbe come distruggerla. Fortunatamente la conseguenza della domanda che egli fa è manifesta, e quindi non c'è nessuna probabilità che la Camera caschi nell'errore d'ordinare la piccola inchiesta dall'onorevole Bonghi domandata. E poi questa indagine è ora superflua, dal momento che non si tratta già di restituire alle Università i loro beni, affinché vivano come possono, ma di dare loro una dotazione ben maggiore e sempre aumentabile.

L'onorevole Cuccia ha esposto un dubbio; ha detto: approvata questa legge, i regolamenti uni-

versitari attualmente in vigore cesseranno immediatamente di esistere; e allora con quale regolamento si governeranno le Università?

A questa domanda una risposta era necessaria.

Approvata questa legge, le Università avranno il diritto di fare il regolamento proprio; ma fino a tanto che non si saranno valse di questo diritto, è evidente che continuerà ad aver valore il regolamento generale che le governa, e le disposizioni speciali a ciascuna di esse applicabili. Il diritto di disporre intorno all'amministrazione dei suoi beni, e alla propria autonomia didattica, non implica che l'Università per la semplice promulgazione di questa legge, rimanga priva di qualsiasi norma regolatrice.

Spero che la risposta possa soddisfare completamente l'onorevole Cuccia, sembrandomi che non ci sia neppure bisogno di dire con un'aggiunta nella legge ciò che è una conseguenza naturale della legge medesima, la quale non distrugge immediatamente tutte le precedenti disposizioni regolamentari, ma autorizza soltanto le Università a stabilire le proprie norme di amministrazione. Ora, fino a tanto che di questa facoltà non si siano valse, continueranno a regolarsi colle norme amministrative vigenti.

E con questi schiarimenti all'onorevole Cuccia, onorevoli colleghi, ho finito.

Spero di non avere abusato del tempo vostro, tanto più che le risposte che io doveva dare agli onorevoli Spaventa e Coppino erano di molta importanza per le argomentazioni che avevano svolte, e per la grande autorità della loro parola. E anzi, poichè me ne viene il destro, mi permettano i due egregi uomini di fare un paragone dei loro discorsi.

L'onorevole Spaventa ha fatto un attacco a fondo contro la legge, l'ha criticata in tutte le sue parti, ha voluto dimostrare che non è accettabile, che è sbagliata nei suoi concetti fondamentali e nella loro applicazione; ha insomma portato sulla legge un giudizio evidentemente esagerato, ma almeno espresso con la franchezza di un attacco ad arma bianca, e con tutta la forza di un così poderoso oratore.

L'onorevole Coppino invece ha detto: io non sono nemico della legge, mi contento che voi mi diate una piccola pietra di questo edificio; il quale ha molti difetti, che però si possono riparare.

Ma vedete combinazione. La pietra che l'onorevole Coppino vuol togliere, è una pietra angolare, è la dotazione fissa. Dimodochè se egli riesce a toglierla, coll'approvazione del suo ordine

del giorno, l'edificio intero della legge cadrebbe necessariamente, e con esso il ministro.

Francamente, fra i due metodi di fare la guerra preferisco quello aperto dell'onorevole Spaventa.

Spero che la Camera avrà capita l'importanza del piccolo emendamento dell'onorevole Coppino, e come non possa essere in alcun modo approvato. Noi ci troviamo di fronte ad una seconda larghissima discussione generale dei principii della legge già discussi ed approvati dalla Camera, e sono persuaso che, come la Camera con una numerosa votazione ha manifestato una volta di volere la triplice autonomia didattica, amministrativa e disciplinare, base al riordinamento degli studi, nella nuova votazione che le si domanda non vorrà certamente mettersi in contraddizione. La Camera ha già sancito col suo voto un concetto di libertà e di grande progresso per i nostri studi; sono certo che vorrà oggi riconfermare il suo voto. *(Bravo!)*

Presidente. Ora viene l'emendamento all'articolo primo, proposto dall'onorevole Crispi. Ne do lettura.

“ Gli Istituti d'insegnamento superiore indicati nell'annessa tabella A sono riconosciuti quali persone giuridiche conformemente alle leggi del regno. „

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Crispi ha facoltà di svolgerlo.

Crispi. Io non esporrò alla Camera che brevi considerazioni. All'ora in cui siamo, un discorso sarebbe inopportuno. Avrei voluto tacere, e tenni il silenzio non ostante l'ampia discussione fattasi sulla quistione gravissima del riordinamento degli studi superiori; ma siccome un voto deve esser dato, così io non posso darlo, senza esprimere prima la mia opinione.

Io sono moralmente legato a questa legge.

Il principio informatore della medesima io lo annunziài fin da ventunanni addietro. Quando nel febbraio 1863 parlai contro un disegno di legge dell'onorevole deputato Minghetti, allora ministro delle finanze, io affermai la necessità di dare l'indipendenza a tutt'gl'Istituti superiori scientifici del regno, assegnando ai medesimi, come sussidio, i quattro milioni e mezzo, che allora erano iscritti nel bilancio dello Stato. Come vedete, è da molto tempo che questo ideale, che oggi si vorrebbe raggiungere colla nuova legge, era stato da me accettato.

L'onorevole Spaventa domandava a sè stesso, nel suo dotto e ben nutrito discorso dell'altro giorno, se vi fosse una questione universitaria. La questione universitaria surse sino dal giorno in cui fu costituito il regno d'Italia. E tutti i ministri che si sono succeduti l'hanno compresa: ma per ragioni più politiche, che scientifiche, non hanno osato affrontarne la soluzione.

Noi abbiamo diciotto grandi Istituti scientifici. La vita di molti di essi non è florida, anzi per alcuni è del tutto fittizia. Vivono perchè il Governo è obbligato a mantenerli. Da tutti si è capito che questo stato di cose non era tollerabile, nè poteva essere duraturo, imperocchè un giorno sarebbe venuto nel quale, o in un modo o in un altro, la questione universitaria si sarebbe dovuta risolvere.

Le nostre Università, quali oggi sono, possono considerarsi come una fabbrica di avvocati e di medici. (*Segni di approvazione*) Lo Stato spende una fortissima somma, e questa non basta affinché tutte queste Università adempiano al grande scopo che deve avere ogni Istituto scientifico. Le lotte vivaci alle quali abbiamo assistito durante la discussione di questa legge vi provano come molti deputati, i quali sono interessati alle Università locali, temano le conseguenze che ne deriverebbero qualora il principio di evoluzione, racchiuso in questa legge, fosse accettato. Non tutte le Università possono avere complete le varie Facoltà in cui al presente sono divise; non a tutte lo Stato può dare i mezzi perchè esse fioriscano.

Quale è il modo per uscire da questa condizione di cose?

Dare ad esse la libertà: vivranno quelle che potranno; quelle che nol potranno, si trasformeranno, mantenendo solamente quegli studi che potranno reggersi nei luoghi in cui esse hanno sede.

Questo, signori, è il vero problema che stiamo per risolvere.

Le varie questioni che sono sorte nella lunga discussione di questa legge, non sono tutte sostanziali, non hanno tutte conseguenze pratiche per essere risolte.

Due sistemi, o signori, sono in presenza; il che, come pel pubblico insegnamento, avviene tutte le volte che debba essere applicato il regime di libertà nelle varie funzioni sociali.

L'onorevole Spaventa, con quel forte intelletto che tutti gli riconoscono, non potè non farne comprendere l'importanza. In tutte le questioni d'ordinamento interno sorgono le stesse difficoltà in quanto al sistema che debbesi accettare.

Le Università, nel loro *svolgimento* storico, ri-

velano lo *svolgimento* politico d'ogni nazione. È pur troppo vero, o signori; le Università di Stato sorsero quando l'Europa vide costituirsi le monarchie assolute.

Nel medio evo, esse si elevarono aiutate o da papi o da principi, e poterono godere di quella indipendenza di cui godevano tutti gli Istituti medioevali di fronte al Feudo ed alla Chiesa. Oggi, certo, non si potrebbe ricostruire la Università medioevale: sarebbe un non senso; ma, per lo svolgimento necessario delle libertà, non può lo insegnamento superiore essere vincolato, essere disciplinato, ristretto sotto l'incubo del potere centrale, poichè la scienza ne soffrirebbe.

Dicevo che due sono i sistemi che ci si parano dinanzi: la stocrazia e la libertà.

La stocrazia si impone sulla religione, sulla educazione, sulla scienza; annulla l'individuo; perchè nel concetto di chi governa non v'ha che il monarca assoluto. Non è così con la libertà.

Sotto un regime di libertà, lo Stato impera soltanto in tutti quegli interessi nazionali che mirano al benessere universale o alla esistenza dello Stato medesimo; lasciando all'individuo o alle associazioni degli individui di agire fin là dove essi possono giungere.

Il tempo, o signori, della Università di Stato è finito.

Il primo impulso al regime di libertà fu dato dalla legge del 13 novembre 1859; ma oggi quella legge non è sufficiente. Oggi è necessario un altro passo innanzi: è dover nostro compiere questa grande emancipazione degli studi, dare alle Università quella personalità giuridica della quale hanno bisogno. Esse così avranno il pieno esercizio dei diritti civili, affinché più facilmente possano raggiungere il nobile scopo cui mirano, per lo insegnamento scientifico dei cittadini.

Due soli paesi, o signori, dopo il secolo XVIII, hanno serbato incolume la libertà, la Gran Bretagna e l'Unione Americana, la cui apparizione nel mondo deve a quel secolo.

Non ricordo questi due paesi, perchè ne prendiate, in un modo assoluto, a modello i loro Istituti d'istruzione, ma affinché consideriate l'egemonia degli Istituti medesimi, e la loro indipendenza dalla potestà centrale, come il fine cui noi dobbiamo mirare.

Le Università inglesi, come i municipi inglesi, come il cittadino inglese, sono rimasti indipendenti sempre (s'intende nell'orbita della legge), purchè non pregiudicassero gl'interessi generali dello Stato.

Voi lo sapete meglio di me, le Università in-

glesì hanno conservato anche il diritto di avere la loro rappresentanza al Parlamento, appunto perchè furono e sono ritenute quali enti giuridici viventi di vita propria.

Oziosa mi sembra la discussione in quanto si riferisce alla formola che si vorrebbe stabilire per determinare la indipendenza e la emancipazione degli studi superiori. La discussione diverrebbe veramente accademica, se si dovesse soltanto vedere, se convenga indicare col vocabolo *autonomia* l'indipendenza delle Università. È la sostanza che noi dobbiamo ottenere nella formazione di questa legge. Si parlò del vocabolo *autonomia* e del suo significato, e vi fu chi credette non fosse applicabile al caso nostro.

È pur troppo così, se si guardi al suo significato filologico. La parola *autonomia*, me l'insegnate, è un'invenzione romana, quantunque la sua origine venga da due voci greche. Il primo a metterla innanzi fu il console Flaminio quando, dopo che Roma aveva resa schiava la Grecia, volle restituire alle città di quel classico paese il diritto di governarsi con le proprie leggi.

Autonomo, nel vero senso della parola, non ci può essere che lo Stato, perchè lo Stato fa le leggi a sè stesso.

Tutti quegli Istituti, ai quali è data la personalità giuridica, godono del diritto di governarsi, sono liberi nell'orbita della legge, vivono di propria virtù, ma non hanno e non possono avere il dominio assoluto di sè stessi, ed impropriamente sono chiamati autonomi.

Cosa è l'autonomia dei municipii e delle provincie?

Prendendo codesta parola nel suo significato etimologico, dovrete concludere, che l'applicazione sua ai comuni ed alle provincie è una vera derisione. È autonomo il municipio, al quale potete cangiare la legge di sua esistenza, quando lo volete? Autonomia la provincia, la quale è nelle stesse condizioni e che potete anche sopprimere, perchè la provincia essendo, una associazione fittizia, è in posizione inferiore al comune che è un'associazione naturale? Sono autonomi gli Istituti i quali devono dar conto al Governo dei loro atti ed i bilanci dei quali devono essere esaminati e controllati? È facile comprendere che la parola nel suo significato etimologico non può essere accettata, e che noi, quando l'usiamo, lo facciamo impropriamente.

Gli inglesi, i quali sono più pratici di noi, usano il vocabolo *self-government*, e non *self-law*; e sono logici, perchè in tal modo esprimono con una esattezza matematica che il municipio e l'individuo

sono padroni e si governano da sè medesimi: è assurdo il concetto che l'individuo si faccia le leggi da sè, perchè le leggi si fanno dal potere legislativo.

Nei governi di libertà neanche il principe può dirsi autonomo; e non sono autonome le Camere, perchè nel fare le leggi bisogna che concorrano il Parlamento ed il Re; talchè ciascuno di questi istituti divisi non ha autonomia vera e propria.

Aveva quindi ragione, quando io diceva che il vero autonomo, il solo autonomo è lo Stato; tutti gli altri istituti i quali funzionano nell'orbita dello Stato, sono soggetti alle leggi ed al Parlamento; e male, nel suo senso giuridico, è loro applicata la voce *autonomia*.

Signori, quelli i quali vogliono questa legge non coloro che la combattono affinchè non giunga in porto, potrebbero benissimo porsi d'accordo sulle modificazioni che ai varii articoli debbano essere fatte. Il Governo, che è interessato come noi, dovrebbe (del resto nei suoi precedenti discorsi lo ha dichiarato) accogliere tutti quegli emendamenti che possono migliorare e completare il concetto della legge istessa.

Col mio emendamento ho voluto togliere tutto quello che parmi sia di superfluo nell'articolo 1^o, che da cinque o sei giorni si discute. Emancipazione, autonomia, indipendenza degli studi superiori: poco importa il vocabolo, purchè si esprima chiaramente nei varii articoli ciò che vogliamo con questa grande riforma alla quale siamo tutti interessati.

Le leggi bisogna che sieno precettive; e non giova ai loro fini ch'esse bandiscano un principio o esprimano una massima che può restar teoria, quando non è esplicita nelle varie sue disposizioni con la forma di un comando.

Agli Istituti giuridici, creati dal Parlamento, non si può dare più di quello che la legge dà. Presentemente gl'Istituti superiori d'istruzione sono sotto la dipendenza del potere centrale. Essi funzionano, non solo sotto la sua alta tutela, ma secondo le sue ispirazioni. Qual è dunque il dovere nostro?

È di dichiarare che da oggi in poi, che dal giorno in cui la legge sarà promulgata, gl'Istituti d'insegnamento superiore sieno padroni di sè, si amministrino da sè, agiscano quali persone giuridiche secondo le regole del codice civile e secondo i precetti della legge che noi discutiamo.

Non mi parve necessario ricordare il codice civile e soltanto dissi nel mio emendamento che gl'Istituti d'insegnamento superiore sono riconosciuti come persone giuridiche conformemente alle leggi del regno; e compresi in questa frase non

solo le leggi vigenti, ma quella in discussione e tutte le altre che potrebbero per avventura essere promulgate in avvenire.

È un errore il presumere che la legge in discussione sia l'ultima parola del Parlamento sull'ordinamento degli Istituti scientifici dello Stato, e che con questa possiamo dare alle Università quella potenza, quella indipendenza che ci auguriamo e che vogliamo esse abbiano. È un primo passo, che facciamo alla soluzione del gran problema universitario.

Le questioni che oggi bisognerà risolvere, e a cui siamo chiamati, sono due, o signori: la prima è l'abolizione della scienza ufficiale; la seconda è di vedere se sia il caso ed il momento di decretare altresì la libertà delle professioni. Questa seconda questione è la più difficile a risolvere, perchè non credo il paese vi sia preparato; non è così della prima.

L'abolizione della scienza ufficiale, non c'è uomo di libertà che non la voglia e che non debba volerla. Svincolare gli studi dalle mani del Governo è necessario per tutti i partiti. Oggi alla Camera sono due i partiti costituzionali che lottano, e qualunque sia quello che vincerà, sappiamo che non possono correre pericolo nè la grande idea nazionale, nè i grandi interessi dello Stato.

Ma chi vi assicura che in avvenire non vengano a sedere in Parlamento e non possano anche, per una casualità o per combinazioni imprevedibili, salire al potere uomini nei cui interessi sarebbe quello d'imporre una scienza di Stato, in opposizione agli interessi nazionali?

Fu detto sotto voce da un mio onorevole avversario, che se venissero, farebbero una nuova legge. Mi permetta l'interruttore di osservargli che è più difficile fare una legge che mutare l'indirizzo alla amministrazione dello Stato. È facile mutare le persone, i libri, ed i metodi al pubblico insegnamento, quando la legge in vigore comodamente si adatta ai fini dei vari partiti.

Le leggi fondamentali, e soprattutto quelle che si riferiscono ai grandi interessi nazionali, non appaiono odano agevolmente nei Parlamenti. E questa che dura oltre un mese si discute ve ne dà una prova evidente. Bisogna fare i conti con la pubblica opinione, la quale non si piega volentieri alle grandi ingiustizie. Se per un caso, al quale io non presto alcuna fede, un partito poco o nulla nazionale s'insediava in Montecitorio, il suo regno non avrebbe lunga durata, perchè il paese insorgerebbe contro di lui; ma cotesto partito, nel suo passaggio al potere, istillando idee illegittime nel

pubblico insegnamento, nominando professori i quali fossero i suoi apostoli e cooperatori, creerebbe un ordine di cose pregiudizievole alla nazione.

Fortunatamente non sono probabili tali avvenimenti, perchè non dipende neanche dai partiti lo attentare alle istituzioni politiche dello Stato.

Diceva giorni sono l'onorevole Depretis in una discussione meno importante di questa, che farebbero i conti senza l'oste; e nel caso al quale io alludo, l'oste sarebbe la dinastia, la quale ha interesse più dei partiti a mantenere lo *statu quo*, e a consolidare l'unità. (*Benissimo!*)

Questo non toglie che, per mezzo dell'insegnamento, quando esso continuasse ad essere ufficiale, i cattivi governi non avessero modo di preparare il conseguimento del loro scopo. E avvertito, o signori, dato che un partito nemico giungesse al potere, esso non spiegherebbe subito i suoi intendimenti, ma comincerebbe dal prepararsi il terreno con gente devota, formata da esso per mezzo delle scuole. Ne vediamo un esempio, o signori, qui in Roma. Tutti mi comprendete: non voglio maggiormente svolgere questo argomento, ma basta che gettiate lo sguardo non lontano da Montecitorio per isorgere la marea che monta, senza che coloro i quali stanno al Governo vi pongano alcun riparo.

Io non voglio rientrare nella discussione generale quantunque creda che ne avrei il diritto; e non voglio esaminare le molte cose che furono dette contro questa legge. Lo ripeto, noi che la vogliamo, il ministro che è interessato a volerla, possiamo modificarla d'accordo in quegli articoli nei quali ne sia dimostrata la necessità, affinché la legge esca in condizioni vitali, e coloro i quali la insidiano siano vinti e dalla nostra volontà e dalle nostre deliberazioni.

Io comprendo, signori, che per la indipendenza amministrativa degli Istituti, la legge dovrebbe essere modificata, e che dovrebbe esserla parimente nelle altre parti del sistema didattico e disciplinare; ma a suo tempo ne parleremo e speriamo anche su questo metterci d'accordo. Ma quello che chiedo è la buona volontà; e questa buona volontà anche la chiedo, o signori, per uscire da questa lunga discussione.

Il ritardare l'approvazione di questa legge, l'impedirne lo svolgimento, il discutere più per lusso di opinioni singolari che con lo scopo di raggiungere un utile risultato, è cosa che dovrebbe assolutamente cessare; e con questa speranza io smetto, o signori, dal parlare.

Il primo articolo non è che il frontispizio della legge.

Venendo agli altri articoli, potremo trovare la formola esatta, la nota giusta, affinchè le cose vadano in guisa che la legge che voteremo, sia veramente una legge di libertà. (Bene! Bravo! a sinistra)

Presidente. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Martini Ferdinando, che è del tenore seguente:

Da aggiungersi alla tabella A.

“ L'Istituto di studi superiori di Firenze continuerà ad essere regolato colle norme stabilite dalla legge del 30 giugno 1872. ”

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di svolgerlo.

Martini Ferdinando. Invece di svolgerlo, io dichiaro di ritirarlo. Soltanto accenno alle cagioni che mi mossero a presentarlo.

Insorse qui una discussione sugli effetti, che dalla legge, la quale sta dinanzi al nostro esame, sarebbero derivati alle condizioni dell'Istituto superiore d'istruzione di Firenze, ed alle due Università toscane. Coloro, ai quali sta a cuore lo Istituto di Firenze, sostennero che la Convenzione approvata colla legge del 30 giugno 1872 era per l'Istituto fiorentino le colonne d'Ercole: gli altri, ai quali sta a cuore l'incremento delle Università di Pisa e di Siena, dichiararono di accontentarsi dello *statu quo* rispetto all'Istituto di perfezionamento di Firenze; e consentivano quindi anche nell'applicazione esatta, completa degli articoli 5 e 6 della Convenzione stessa, la quale concerne il completamento delle Facoltà esistenti nell'Istituto superiore di Firenze.

Per ottenere la pace fra i contendenti, io, molto ingenuamente, proposi quell'emendamento; del quale forse non ci era neanche bisogno, inquantochè nell'articolo 11 della convenzione è detto che la Convenzione stessa non potrà essere modificata se non che per una legge speciale; e questa che abbiamo dinanzi non è una legge speciale. Ma lo presentai, dico, per confermare quel tale *statu quo*, che pareva nei desideri e di coloro che sostenevano gl'interessi dell'Istituto di Firenze, e degli altri che intendevano ad assicurare la prosperità delle Università di Pisa e di Siena. Pareva che tutti si dovessero raccogliere intorno a questo emendamento: ma il fatto si è, che io so di certo che

nè gli uni, nè gli altri oggi lo voterebbero. Si è domandato lo *statu quo*, si è domandata la chiarezza; il giorno in cui ho proposto di confermare lo *statu quo*, e di dire chiare le cose, gli uni e gli altri dei contendenti hanno desiderato appunto l'equivoco. E l'equivoco rimanga, se così parrà ai colleghi miei. Io ritiro dunque il mio emendamento.

Presidente. Sta bene: dunque l'emendamento dell'onorevole Martini è ritirato.

Ha facoltà di parlare ora l'onorevole ministro della istruzione pubblica.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Sento, o signori, la necessità di esser breve: piuttosto che svolger concetti, sorvolerò su questi. Solo alcune risposte a me piace di dare ad avversari di alto valore, quali l'onorevole Spaventa e l'onorevole Coppino.

E innanzi tutto, l'onorevole Crispi, ha per ciò che riguarda l'onorevole Spaventa, dichiarato come questo uomo di grande intelletto non abbia potuto a meno di far prevalere in una così grave discussione i convincimenti suoi in ordine alla scienza dello Stato. Io non entro in questo argomento; troppo lunghi ne addurrebbe la discussione: rammento solo che nel 1881 in questa stessa Assemblea, quando l'onorevole Spaventa volse contro di me il suo dire, io segnalai la profonda differenza di scuola, che passava tra lui e me, pure ammirando la sapienza sua, e, ciò che forma del suo individuo la vera notabilità, la severità rigidissima della sua logica.

Dati i principj dell'onorevole Spaventa ammissibili, le conseguenze sarebbero perfettamente esatte; nè questo è poco in un'Assemblea politica, in cui spesse volte è mestieri destreggiarsi in mezzo ai sofismi.

Di che io mi felicito veramente con lui. Nè del discorso dell'onorevole Spaventa stesso io farò una rivista completa, per non parer di ripetere ciò che dissero e il mio egregio amico, il relatore della legge, ed anche l'onorevole Crispi.

Avvertirò soltanto qualche cosa che a me non parve conforme a quell'alto rispetto che dobbiamo alla nostra vita costituzionale, e massimamente all'ordine delle nostre discussioni, come fu appunto questa proposizione dell'onorevole Spaventa: la unanimità di un voto prova nulla.

Ma se ciò fosse vero, sarebbe sconvolto l'ordine costituzionale di tutti i Parlamenti.

Egli alluse poi ad un'influenza poderosa e politica e disse, che senza questa, la legge non avrebbe avuto quel voto; egli aggiunse di più: che quel voto fu unanime. Mi permetto di rettificare i fatti,

Da questo banco io ho contato più di 30 colleghi che votarono contro; quindi il voto non fu unanime.

Spaventa. Quasi.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Il voto fu poi dato sui grandi principî che informano questo disegno di legge; e non è esatto ciò che ha detto l'onorevole Coppino, cioè che la Commissione parlamentare abbia aggiunto al mio concetto qualcosa che ad esso mancava con le parole *libertà* e *decentramento*.

La discussione della parola *autonomia* è accademica, ha detto l'onorevole Crispi, ma pure bisognerà aggiungere intorno ad essa qualch'altro commento.

Fu votato al termine della discussione generale un ordine del giorno da quest'Assemblea, e fu voto efficace, solenne, fu voto di principî, fu voto che onora il Parlamento italiano e fu arra di quello che oggi attendiamo.

Ma v'è una questione universitaria? si domandavano insieme e l'onorevole Spaventa e l'onorevole Coppino. Duole a me far la strada già fatta da altri, credo però che potrò aggiungere qualche piccola osservazione nuova. C'è una questione universitaria! Sono 11 i disegni di legge, per essa presentati; e, fin dal 1867, si agitò questa stessa questione nella relazione al bilancio. Ieri mi diceva l'onorevole Minghetti, che duolmi di non vedere al suo banco... (*C'è! c'è!*) ne ho piacere, lo saluto con distinzione e lo ringrazio di questo ammaestramento che mi mancava; dicevami dunque che fin dal 1867, egli, relatore del bilancio, aveva sostenuto nella sua relazione gli stessi principî che informano il mio disegno di legge con le stesse parole, cioè con la stessa parola *autonomia*. Ho qui sott'occhio tutto il suo lavoro che è certamente degno del suo nobile ingegno. Ma, oltre il lavoro suo, c'è il voto della Sotto-commissione alla quale egli apparteneva; cioè, della Sotto-commissione del bilancio. E questa Sotto-commissione del bilancio aveva i nomi di *Crispi*, di *Minghetti*, di *Lanza Giovanni*, di *Depretis*, di *De Filippo*.

Permettetemi di questo documento brevissime citazioni. "Ma, dice la relazione dell'onorevole Minghetti, la discussione si fece ben presto più ampia; e si entrò ad esaminare il numero delle Università e il loro ordinamento."

Il concetto più risolutivo fu questo: "che le Università, gli insegnamenti superiori, le accademie, i musei e le biblioteche non dovessero più essere regolati e amministrati dal Governo: ma formassero altrettanti enti morali, aventi lor

vita propria, regolamento, amministrazione peculiare."

Similmente, parlando della *autonomia* di tali Università, non si esclude quella vigilanza che appartiene al Governo in tutti i rami della cosa pubblica. Sin da quel tempo si parlò e si consacrò la parola *autonomia*; e si parlò della necessità della *autonomia* amministrativa; e si parlò di determinazione di dote; e finalmente, per non essere soverchiamente lungo, si venne a questa conclusione presentata al Parlamento "Le Università d'Italia siano costituite come enti morali autonomi, ai quali si congiungano gli Istituti superiori, ecc." A tal punto ringrazio di nuovo vivissimamente l'onorevole Minghetti di questo importante ricordo storico a me da lui gentilmente fornito.

E poichè, o signori, avvi questioni come queste, che si serenano in più alta atmosfera che non sia quella nella quale si agitano i partiti; e poichè è diritto d'ogni partito portare il suo concorso efficace ad un vero, ad un grande bene nazionale; io oggi posso credere d'aver dimostrato che questo, che fu progetto elaborato da me, riveduto dalla Commissione, e che sarà anche meglio perfezionato dal Parlamento, stava già nella coscienza di moltissimi, stava nel Parlamento istesso, stava nella nazione, era richiesto da due ordini del giorno e concretato in dieci progetti di legge.

Cosicchè cosa potrei io rispondere di più a chi mi domandasse ancora: *c'è forse in Italia una questione universitaria?*

Si tratta forse, diceva l'onorevole Spaventa, della necessità d'una riforma per mutazione d'ordine sociale? L'onorevole Spaventa crederebbe di no, ed io dico di sì. È vero che la legge del 1859 fu fatta quando già vigea la Costituzione che ne regge; ma tutti ci accordiamo nel dire come quella legge fosse stata tarpata nelle sue parti migliori; tutti ci accorderemmo nel giudicare come quella legge, restituita oggi anche intera, non provvederebbe abbastanza ai diritti che hanno gli studî di diventare liberi, e, nella libertà, fruttuosi. Dunque c'è una necessità di soddisfare interessi, di appagare sentimenti; ed è garanzia di bene intellettuale e morale, perchè è garanzia della pubblica istruzione, della pubblica educazione. *Dunque c'è una questione universitaria.*

Ma l'onorevole Spaventa disse: l'autonomia non è un concetto, è un pregiudizio. Dopo che tanti con me, e prima di me, hanno adoperato questa parola, io mi sento davvero in buona compagnia. E vorrei domandare a lui, così illustre filosofo, se permetterebbe a me di far una proposizione equi-

pollente alla sua: poichè noi abbiamo pensato, e possiamo provare, che *autonomia* è *libertà*; io gli domando se mi permetterebbe di dire in suo nome che *la libertà non è un concetto, ma un pregiudizio!!!*

Un punto però, e bisogna dirlo, a me ha fatto impressione, e credo l'avrà fatta all'intera Assemblea. Nel discorso assai meditato ed elaborato dell'onorevole Spaventa, havvi un concetto che l'onorevole Crispi ha in qualche modo ribadito ed è questo: non è buona norma, non è consuetudine di mettere nelle leggi enunciazioni generali.

All'affermazione sua assentiranno tutti coloro che non vorranno cortesemente seguirmi in una necessaria distinzione. Ci sono leggi, a modo mio di vedere, d'ordine e d'interesse generale; ci sono leggi d'ordine e d'interesse speciale. Mettere in queste enunciazioni generali non sarebbe lodevole; metterle in quelle, è mestieri. E tant'è vero ciò che io dico che, se aprasi la legge fondamentale del regno, si trova all'articolo 24: " Tutti i regnicoli sono eguali davanti alla legge, „ e questo è un principio generale: si trova all'articolo 26: " *La libertà individuale è garantita, „* e questo è un principio generale: all'articolo 27: " *Il domicilio è inviolabile, „* e questo è un principio generale: si trova all'articolo 28: " *La stampa è libera, „* e questo è un principio generale.

E di siffatte enunciazioni se ne leggono parecchie, in parecchie leggi: quindi io tengo alla differenza necessaria che tutti dobbiamo fare tra legge speciale e legge statutaria o d'ordinamento generale.

L'enunciazione dei principii fondamentali è necessaria qui perchè la triplice autonomia dirà a coloro che sono chiamati a compilare i regolamenti come debbono governarsi in questa delicata bisogna. Ecco perchè io debbo tenere all'enunciazione del primo articolo e mantenerne la dizione così come è, pure accettando e ringraziando l'onorevole Crispi del suo nobile ed amico concorso.

Forsechè non è *autonomia* la parola che si è adoperata sempre allorchè era mestieri di trattare questioni di ordinamenti di studi? Forsechè anche in Germania non corrisponde a questa, la parola che si adopera?

E qui precisamente mi piace ricordare all'onorevole Spaventa che l'autore da lui citato ed a lui favorito, ed anche a me, in questa tesi singolare, lo Stein, nella dottrina speciale dell'ordinamento universitario a quella generale dottrina dello Stato da lui sostenuta si ribella, e non vuole punto ingerenza di Stato, negli studi superiori,

e si inquieta se altri minaccia d'imporgliela, ed inneggia entusiasta alla Dea Libertà quando si tratta dell'ordinamento universitario.

Locchè mi fa vedere che se questa dottrina di Stato che ha ancora alcuni sostenitori in Germania, da noi è pressochè archeologica ed abbandonata, gli stessi difensori, allorquando si tratta del fatto più nobile, quello dell'insegnamento e della educazione nazionale, si rivoltano e la ripudiano.

L'onorevole Spaventa, fra le altre critiche, mi fa al mio disegno di legge quella di aver io ritolta l'autonomia amministrativa, perchè il bilancio non sarebbe eseguibile se non dopo il visto del ministro, e per aver adoperato questa dizione: « dopo il visto del ministro, trascorso un mese, se osservazioni non vengano fatte, si intenderà approvato. » — Ma va benissimo! io dico. Egli, acuto ed arguto, ha potuto pigliar la parola e giuocarvi su; ma non *vocabulorum opificem sed rei investigatorem decet esse sapientem*. Questo potrei dire all'onorevole Spaventa. Del resto, qual sarebbe il modo suo? Si renderà *esecutorio*? Io non voglio fare una questione legale, però credo che i giureperiti non accetterebbero nemmeno la dizione *esecutoria*; la quale si trova nella nostra legge comunale e provinciale, è vero: ma perchè quivi può riferirsi a contese surte dai diritti dei terzi.

Ora io accetto il linguaggio della Commissione, la quale però non ha mutato il concetto della legge che ho avuto l'onore di presentare; quindi se critica v'ha che l'onorevole Spaventa volge a me è la critica di una parola!...

L'onorevole Spaventa entrava poi a fondo, e cercando nella mente sua di scrutare se questo bilancio era costituito a modo; se l'ispezione e la vigilanza che avrebbe dovuto esercitare lo Stato avesse avuta la subbietta materia, diceva:

Ma dov'è nel vostro ordinamento l'elenco delle spese obbligatorie? Sfuggono interamente al sindacato!

L'onorevole Spaventa non ha veduto l'articolo 46 della legge? È precisamente dall'articolo 46 della legge, che egli vedrà l'elenco delle spese obbligatorie.

In questo vano armeggio di argomenti, dicesi anche: Non vedete voi che così adoperando, quando al ministro lasciate il diritto dell'esame di Stato, cade ogni vostra autonomia didattica, cade la vostra autonomia amministrativa? Ed a ciò pareva che facesse eco anche l'onorevole Coppino.

Signori, così presto dimentichiamo ciò che tante volte fu detto e ripetuto qui, che questa non è mica una legge *in toto* sulla materia, ma una modificazione alle leggi esistenti?

Diletta a voi dunque aggirarvi in un circolo vizioso? Quando la prima legge fu fatta c'erano determinati insegnamenti che erano chiamati insegnamenti fondamentali, che per nessuna ragione giammai, per nessun volger di tempi o cangiare di leggi potranno essere detratti o diminuiti.

Questi insegnamenti fondamentali sono quelli appunto sui quali cadrà necessariamente l'esame di Stato. Dunque vanamente si teme che l'Università possa venir meno ad un suo ufficio prescritto per legge, nella supposizione che si rimaneggino e tolgano di mezzo insegnamenti che sono stati già da una legge precedente e non abrogata riconosciuti necessari all'educazione professionale.

E qui mi ricordo davvero con piacere l'onorevole Spaventa che venne alleato a me colla sua formula del *Τυχρη* e dell'*ἐπιστήμη*. Anzi io vado più in là di lui: io non ammetto, come egli disse ieri, la semplice riconciliazione: io trovo ch'è sono questi due termini indissociabili, indissolubili: *la scienza e la pratica*. L'una l'altra nobilita. L'arte si abbassa semplicemente ai precetti, se non ha il raggio divino della scienza. La scienza si solleva troppo e diventa solitaria e monastica e quindi inutile, se non si congiunge alla parte professionale, all'esercizio; nè da questo, s'intende già che venga fuori la questione dei metodi odierni, la quale è diversa. Oggi tutti gli studi sono diventati sperimentali; ed è quindi evidente che sorgano le necessità delle quali si è qui tante volte e così giustamente ragionato, cioè di venire in soccorso delle Università ed aiutarle sempre con tutti i nostri poteri.

Ma io non voglio ormai andar più per le lunghe: stringerò il mio dire ad alcune dichiarazioni all'onorevole Coppino. Fama certa precorse il discorso suo e lo dissero di fiera opposizione; e ci annunciarono che se l'emendamento Coppino fosse passato, tutta la legge sarebbe caduta.

L'ho letto coi miei occhi più volte in diversi giornali che anticiparono l'avviso a me dell'onore di questa battaglia. Ma debbo dire che l'onorevole Coppino mi tolse la soddisfazione che mi lasciò l'onorevole Bonghi. L'onorevole Bonghi qui persistendo nell'opposizione, dette agio a me di ricercare nelle sue elucubrazioni, nei suoi discorsi, nelle sue sentenze, tutti gli argomenti in favore della legge che io difendeva.

Bonghi. Ha cercato male, molto male.

Baccelli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io se non gli strinsi la mano, lo salutai però difensore di questa legge. Era duro fato per lui, ma era un *fato!* Avrei potuto lo stesso coll'onorevole Coppino, perchè conosceva assai bene il suo modesto disegno di legge e, ciò che più monta, la

relazione che lo precede. Ma bisogna che confessi come l'asprezza delle prime frasi e dei primi concetti si venne via via raddolcendo così che io non riconosceva più l'oratore dei primi periodi.

E quando fummo alla fine vidi che egli ammetteva i tre principii fondamentali della legge: non soltanto due, come disse il mio amico Berio, ma i tre principii, anche cioè *l'autonomia amministrativa*.

Nè poteva farne a meno, senza contraddirsi; è scritto qui, nè voglio fare citazioni che dopo questo mi parrebbero inopportune e mi porterebbero troppo in lungo.

Egli stesso dunque è convinto come non sarebbe possibile integrare il concetto autonomico senza l'autonomia amministrativa. Solamente domandava che l'autonomia amministrativa si limitasse ai beni che attualmente le Università posseggono, quasi che non l'avessero già.

Bonghi. Non l'hanno.

Baccelli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Lo hanno talune. L'autonomia amministrativa sottraevasi per lui al beneficio necessario delle dotazioni fisse. Evidentemente io non debbo ripetere quanto ha detto in modo così chiaro il mio egregio valoroso amico il relatore della legge.

Non si può disintegrare il concetto, quindi non è dato accettare la sua proposta: e duole a me perchè avrei voluto dimostrarle anche ora, onorevole Coppino, quale fu sempre la mia amicizia per lei. Quell'emendamento accettato ruinerebbe il concetto organico della legge ed io non potrei più riconoscerla per mia. Se però l'onorevole Coppino ha fatto un'osservazione la quale non si porta contro il triplice principio informatore della legge, ma contro l'opportunità dell'esercizio amministrativo, allora a me parrebbe che la proposta sua non avesse luogo qui, ma nelle disposizioni transitorie. Difatti, riconoscendo egli il diritto di amministrare per legge, ne consentirebbe gradualmente l'uso quando la prudenza così esigesse.

A me pare dunque che quando l'onorevole Coppino ritirasse quel suo ordine del giorno, potrebbe ripresentare il suo concetto in sede più acconcia, senza pregiudicare intanto le nostre determinazioni. Io dovrò su questo consultarmi coi miei onorevoli colleghi della Commissione, ma dico fin d'ora che questo suggerimento a me non aride, seppure collocato in luogo più acconcio. E non aride alle Università, le quali non temono, o signori, ma sperano la libertà da voi, checchè se ne dica; ed io potrei mostrarlo con irrecusabili argomenti, con mille lettere e domande, se fosse permesso a me adoperare in difesa quelle

armi che, prese alla fucina degli artificî, si usano contro il ministro per questa legge.

Non è vero che si ricusi dai nostri la libertà, s'implora con fede; non è vero che si tremi per le strettezze finanziarie, perchè si sente che ad esse verrà efficacemente provveduto.

Vedranno dalle tabelle in qual modo si è fatto diritto alle Università minori, che erano più delle altre in cattive condizioni per ciò che riguarda i cespiti delle loro entrate; ma sarebbe stato ingiustizia provvedere soltanto alle Università minori; abbiamo l'animo fermo di provvedere anche alle Università maggiori.

Quindi non vacue speranze, non illusioni di parole, ma ferme e chiare promesse saranno fatte qui, e sancite nella legge con obbligazione di iscrivere nei successivi bilanci quelle somme che saranno necessarie. Certo noi non possiamo aggravare il bilancio di quest'anno o dell'anno venturo; ma chi può dire a noi che questa legge vada così presto in atto?

Evidentemente se supera la grande contesa che in questa Camera pur deve sopportare, c'è l'altro ramo del Parlamento che avrà il diritto di discuterla appunto come l'avete voi, o signori. Ora il mio egregio amico, il ministro delle finanze, e tutti i miei colleghi del Gabinetto, non si negheranno giammai, quando i margini del bilancio lo consentano, di pensare alle nobilissime istituzioni nazionali che sono le Università, e fin da oggi le soccorreranno non di vane parole, ma di promesse scritte e d'impegni ufficiali.

Or dunque nemmeno questa preoccupazione può valere. Ma l'onorevole Coppino disse che io nel compilare questo disegno di legge mi era preoccupato della Facoltà per guisa che soltanto a questa ho fatto una figura splendida, questa sola ho creata donna di sé, rendendo pessima la sorte alle Università. Io veramente qui, o non indovino il concetto del mio avversario, o mi pare che sia questo: di considerare la Università come qualche cosa di diverso dalle Facoltà.

Ora che cosa è l'Università, se non lo insieme delle Facoltà? Dunque parlando delle Facoltà, si parla degli elementi necessari, onde si compongono le Università.

L'idea è così chiara che non può venire in mente a nessuno di scindere la sorte della Facoltà dalla sorte dell'Università. Si scindeva, pare, nel concetto dell'onorevole Coppino, inquantochè egli asseriva che grande rappresentante del concetto unitario dell'Università italiana era il Consiglio superiore. E qui mi permetto assolutamente di pensare in modo affatto diverso da lui. Il Con-

siglio superiore è un corpo consultivo che sta accanto al ministro, con attributi che la legge gli dà, e che la nostra non toglie; ma non posso davvero riconoscere nel Consiglio superiore della pubblica istruzione il rappresentante scientifico unitario delle Università italiane. Questo sarebbe un concetto, che, con tutta la stima che ho dell'onorevole Coppino, debbo ritenere erroneo e non saprei seguire.

Finalmente, o signori, l'articolo primo, ossia la enunciazione dei grandi principii che informano questo disegno di legge, ebbe già il vostro suffragio, e le singole autonomie le abbiamo tutte esplicate così che non può essere rimasto dubbio ragionevole in chicchessia. L'autonomia ebbe suffragio tra i nostri sapienti, direi quasi, universale quando si occuparono di quest'argomento. A me non resta che fare viva preghiera alla Camera, perchè voglia confortarlo del suo voto.

Ma, innanzi di chiudere questo discorso, farò alcune dichiarazioni. (*Segni di attenzione*)

La presente legge urterà interessi, metterà in disagio città della nostra carissima patria; le une per essa combatteranno le altre, e massimamente la lotta si accenderà tra Siena, Firenze e Pisa? Nulla di tutto questo, o signori, nulla. Ed innanzi tratto, la questione più grave, che si agitava tra questo due Università e l'Istituto superiore di Firenze, era per la Facoltà di medicina. Sappiano che da lungo tempo iniziai pratiche presso le due Università e l'Istituto di Firenze, che hanno in quest'Assemblea i loro egregi rappresentanti, perchè volessero dichiararmi se, sulla base dell'*uti possidetis*, volessero completarsi tutte. Le risposte furono conformi. Pisa, Siena, Firenze risposero all'unisono sè.

Questo era il nodo della questione. È male, o signori, od è bene che sia stato sciolto così? È bene. Perchè ripara ad ingiustizie gravi. Perchè io non so come si possa immaginare in Toscana una Facoltà sola sbocconcellata *pro bono pacis* da tre città. Ci sono queste Università? Ci è questo Istituto superiore? Ebbene ci stiano degnamente, s'integrino, e quindi tra loro nasca, come deve nascere, la nobile gara, non quella bassa, astiosa degli interessi municipali, ma la gara alta dello studio, del sapere, della scienza. Avuto già da lunga pezza il consenso di queste tre città, nessuna quistione seria poteva più affacciarsi. Ma, soggiungono: a Pisa si daranno ancora le lauree di primo grado, di secondo grado a Firenze? Signori, composta siffatta quistione, chi parlerà più di lauree di primo o di secondo grado? La legge nostra parla di soli due gradi accademici, l'uno con-

cesso dallo Stato per mezzo di Commissioni sue, che non è nemmeno un grado, ma una licenza d'esercizio: l'altro che può dare ogni Istituto, ed è quello della *laurea dottorale*, la quale non conferisce che il *jus docendi*. Evidentemente, la stessa laurea che conferisce il diritto stesso a Siena, lo conferisce a Pisa, a Firenze.

Un'altra questione però mi si faceva: con questa legge si pregiudicano i diritti delle Università a favore degli Istituti superiori, se questi potranno trasformarsi in Università?

Rispondo immediatamente e chiaramente: *no*. Leggano, signori, il primo articolo della legge!

“ Per istituire un'Università nuova ci vuole una nuova legge. „ Ma gli Istituti *sic ut sunt* possono migliorare se stessi: specialmente l'Istituto superiore di Firenze, che nella sua costituzione ha articoli di legge, che gli danno la facoltà di accrescere insegnamenti, ecc.

E qui nessuna meraviglia! Dal momento che hanno sezioni di Facoltà possono arricchirle *se quando e come* vogliono: possono avviare agli esami di Stato tutti gli iscritti in quelle discipline nelle quali hanno diritto di conferire la laurea. Mi pare che sia così limpido e chiaro il concetto e così giusto che proprio dovrebbero tutti dichiararsi soddisfatti, come ne ho fede vivissima. (*Bene!*)

Una voce. Autonomia...

Presidente. Prego di non interrompere!

Bacelli, ministro dell'istruzione pubblica. L'altra dichiarazione importante avrebbe riguardato le dotazioni, ma voi l'avete udita da me lungo il discorso; ed è quella che deve quietare sopra tutti l'onorevole Coppino. Non è, badi bene l'onorevole Coppino, non è il bilancio del 1883 che dà norma; sono gli organici approvati e vigenti che costituendo un diritto, ma non dimostrando un fatto di possesso, divengono da oggi in poi lo stato di fatto nelle singole Università.

Veggasi dunque che valido aiuto e quale grandissimo vantaggio! Ma c'è di più; perocchè si fece un computo delle somme occorse per un quinquennio allo scopo di mantenere o riattare locali, fabbriche, gabinetti, ecc., insomma per le spese d'ordine materiale, ed anche per queste e a ciascun istituto fu attribuita una maggior somma per gli eventuali bisogni dell'avvenire.

Fatte queste due dichiarazioni e dopo la discussione dei principî, sento che non è vano lusso di parole lo affermare qui che la 15ª Legislatura finalmente occupatasi degli studi superiori del regno, e portatovi tutto il suo patriottismo, tutto il suo sapere, ha già compiuto opera degna di sé e del paese. (*Bravo! Benissimo! — Approvazioni!*)

Presidente. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di parlare.

Toscanelli. Sono oltremodo lieto, nel prendere a parlare anche in nome dei colleghi che firmarono l'emendamento relativo all'Istituto superiore di Firenze, di notare che dalla discussione ha emerso come noi sottoscrittori di quello emendamento ci troviamo pienamente d'accordo col ministro dell'istruzione pubblica, col relatore e coi deputati che ci combatterono. (*Iluriti*) Poichè i deputati che ci combatterono dissero che volevano, quanto all'Istituto superiore di Firenze, lo *statu quo*, ed è precisamente quello che vogliamo noi; è precisamente quello che vogliono Ministero e Commissione.

Se non che, secondo il relatore, questo concetto apparisce dall'insieme della legge e dai diversi articoli della legge medesima, mentre noi non consentiamo in questa opinione. Ma, poichè nel concetto siamo concordi, e la forma dell'emendamento ha spiaciuto a qualcuno, lo ritiriamo e ve ne sostituiamo un altro, il quale traduce esattamente il concetto espresso dal relatore e dal ministro, ed è del tenore seguente: “ Gli Istituti superiori non concederanno immatricolazioni od iscrizioni ai corsi, che abbiano effetti legali, se non in quelle discipline nelle quali hanno fin qui conferito la laurea. „ Questa nuova forma abbiamo fin da ieri comunicato alla Commissione, perchè potesse esaminarla e dare sovr'essa la propria opinione.

Io credo che, a questo modo, cesserà completamente una questione la quale è bene finisca con la concordia di tutte le parti interessate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni, per fatto personale.

Panattoni. Enuncio il fatto personale che mi obbligò a chiedere di parlare.

L'onorevole relatore, nel rispondere a coloro che hanno parlato in occasione di questa legge, ebbe a dire di me che io mi ero chiuso in affermazioni non giustificate, le quali non offrivano a lui gli estremi di una adeguata confutazione.

Dimenticò il relatore che mio scopo unico fu di chiarire le ragioni del mio voto. Il momento propizio ai discorsi, quando giunse la mia volta, era omai passato. Era forza contentarsi di affermare, chè di dimostrare non era più tempo.

Dissi, e confermo, che non potevo accogliere una vuota promessa di libertà. E di vero, mentre con questo primo articolo, dite di accordare ai corpi universitarii autonomia e libertà, queste poi volete assoggettate alle norme di questa legge. Ebbene, vo cercando traverso gli articoli vari che a noi proponete; curioso di sapere quali siano

queste norme, e non le trovo. Trovo unicamente che al penultimo articolo si prescrive che un regolamento, supplirà ai silenzi della legge nella sua esecuzione.

Ora io non consentirò mai che una riforma così importante, e che lega una parte così vitale del nostro avvenire, sia abbandonata agli arbitrii e alle mutabilità di un regolamento.

Dissi che non riconoscevo come libertà vera questa: e ciò perchè, accanto all'autonomia promessa ai corpi universitari, voi facevate sorgere un rettore di nomina regia; facevate imperare un consiglio d'amministrazione, che dovrebbe vigilare l'andamento dell'Università. E persino i bilanci delle Università vorreste soggetti alla sanzione e al beneplacito del ministro; tanto che questi, con un semplice decreto reale, potrebbe rendere irriti i deliberati dei corpi universitari.

È libertà vera questa? Dubitandone, io non mi ingannavo; dacchè il mio dubbio confermava testè lo stesso relatore, dicendo che, non ostante questa riforma, le Università non cessano di essere soggette all'alto patronato dello Stato.

Berio, relatore. Sorveglianza.

Panattoni. Male si parla di libertà e di norme che la governano, se la essenza e i limiti della libertà non sono dalla legge determinati.

Tutto ciò non può lasciarsi nel vago. Accogliete nella legge altre disposizioni a tracciare i limiti e le norme di questa libertà; e allora davvero noi potremo dire di avere fatta una riforma efficace, completa. Ma fino ad ora non vedo innanzi a me che una larva nebulosa che sfuma, per lasciare aperta la via alla possibilità degli arbitrii.

Dissi altresì che con la legge attuale si spezzerebbero le tradizioni del passato senza creare alcunchè di nuovo, e di utilmente durevole. Consentito nelle idee espresse dall'onorevole Toscanelli nell'additare le ragioni dell'ordine del giorno, cui noi ci associammo. In questa lotta che destasse fra città e città, non possono coordinarsi, non possono progredire seriamente gli studi. Alle Università cercate assimilare Istituti essenzialmente difforni, come l'Istituto superiore fiorentino, governato finora da scopi e da norme speciali. Oggi ad esso daresti modo di trasformarsi d'un tratto in una nuova Università, con danno delle Università preesistenti. Ebbene, per ragione di sua fondazione, questo istituto, lungi da potere funzionare come ordinaria Università, non ad altro è chiamato che a completare gli studi universitari con altri studi, tanto speculativi quanto pratici, che (secondo la legge di allora additò) preparino l'intelletto all'operare scientifico e civile più

possibilmente perfetto. All'opposto, con la legge attuale, tutto confondete, tutto allivellate; e allivellando, distruggete le più efficaci creazioni del passato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Io ho testimonio il relatore istesso che non avrei desiderato di parlare su questo articolo. L'avevo pregato di non nominarmi neanche, di dimenticarsi intieramente di me, e l'avevo fatto prevedendo le molte ore che dovrò impiegare negli articoli seguenti, per cui non volevo inutilmente occupare oggi il tempo della Camera. E dico inutilmente, o signori, dappoichè io ho già detto, e lo ripeto, credo sprecato il tempo che noi spendiamo qui a ricercare altre opinioni fuori di quelle enunciate nelle nostre discussioni, e non meno sprecato quello che perdiamo nel difenderci dalle contraddizioni nelle quali queste citazioni ci dovrebbero mostrare caduti. Niente, o signori, è più alieno dall'animo mio che di leggere le cose mie o niente desidererei che fosse più lontano dall'animo dei miei colleghi che il leggerle. A me non accade mai di citare me stesso; ogni volta che un soggetto mi si para davanti, quand'anche l'abbia considerato cento volte, mi piace di vederlo di nuovo qual'è in sè, di affrontarlo e di guardare da ogni parte le ragioni che m'inducono in favore o contro di esso.

Io non amo la morte in nessuna cosa, ed è morta o signori, la citazione, il richiamo del pensiero qual è rimasto sepolto in un libro e che voi non potreste rifare vivo nella mente di chi lo ripete, nella mente vostra, se non mettendo l'autore nelle circostanze in cui si trovò nel momento in cui espresse quel pensiero. E voi, signori, questo non lo potreste fare. (*Bene!*)

La citazione è mezzo cattivo di discussione, e nei parlamenti più provetti, nei parlamenti in cui non prevale quella classe di cittadini eccellenti sì ma abituati per ragion di difesa a raggruzzolare ogni sorta di argomenti, bensì una classe di cittadini educata particolarmente alla vita pubblica, intesa al governo del paese e non ad altro, questo metodo di discussione non è prediletto. Ma d'altra parte io ho avvertito che il lasciarsi in questa Camera accusare di contraddizione porta danno, e che porti danno l'ho visto da ciò, (se altri argomenti mi mancassero) che essendo parso all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro, che l'aver ricorso a tale accusa la prima volta abbia loro giovato, ci sono tornati. La prima volta io avea taciuto per rispetto a voi ed a me; ma ora per rispetto a voi ed a me io devo parlare.

Qual'è, o signori, la questione che io ho accennato davanti alla Camera, quale la questione che ha così lungamente svolto con un profondo e dotto discorso, che ha lasciato una grande impressione in questa Camera, l'onorevole Spaventa?

Non è già se la parola autonomia noi possiamo usarla nelle nostre discussioni, non è già se tale parola risponda ad un senso qualsiasi, ma bensì se essa risponda ad un senso preciso, come occorre per le parole che sogliamo introdurre nelle leggi dello Stato.

Io avevo detto: l'onorevole Spaventa ha dimostrato che la parola *autonomia* non ha un senso preciso; lo ha dimostrato con l'analisi della parola stessa; lo ha dimostrato con l'esempio delle altre legislazioni, e con quello della nostra stessa legislazione. Quella stessa elasticità di significato, di cui è capace questa parola *autonomia*, che la rende propria al discorso quotidiano, allo scrivere in genere, la fa impropria ad essere introdotta nella terminologia delle leggi.

Ed a ciò, che cosa ha risposto l'onorevole relatore? Ah, voi onorevole Bonghi, dite che la parola autonomia non si può usare in una legge, e voi in una legge l'avete adoperata, e l'avete adoperata voi non solo, ma i più illustri uomini! Si sa che divengono illustri tutti gli uomini, appena si possano citarne i nomi a difesa della propria opinione. (*ilarità*)

Ebbene, codesti illustri uomini non l'hanno usata in una legge, onorevole Berio; ed ella che ha letto con così dannosa attenzione (*Si ride*) i miei due volumi, si è scordato di leggere con sufficiente attenzione, appunto il paragrafo che voleva citare innanzi alla Camera.

Di fatti, quel documento che ella ha letto e per il quale quegli illustri uomini volevano dare alle Università la più larga autonomia, non è legge, non è nemmeno una proposta di legge, signori, e lo dice essa stessa. Essa è intitolata così: "Proposte da sottoporre alla Commissione generale di inchiesta sulla pubblica istruzione, come base per il riordinamento dell'insegnamento superiore del regno." Dunque non è legge, non è proposta di legge, è una serie di proposte di una sotto-Commissione da presentare a una Commissione. Codesti illustri uomini non hanno commesso l'errore che l'onorevole Berio ed il ministro commettono nella legge loro!

E badate che, se avessero fatto quell'errore, sarebbe stato assai maggiore di quello nel quale voi cadete, giacchè, se è erroneo il dire in un articolo di legge di voler conferire l'autonomia ad alcuni Istituti soggetti alla vigilanza del ministro, al re-

golamento, alle leggi, sarebbe stato un errore assai più grosso, più marchiano il dire in un articolo di legge che si voleva loro concedere la più larga autonomia. Infatti voi concedete qualche cosa che credete precisa, ma vi fa frode la parola che non è precisa, quelli invece avrebbero inserito nella legge una locuzione che si enuncia difettosa per se medesima: *la più larga autonomia*. Oh! quale e quanta?

Dunque voi, onorevole Berio, con una disattenzione che mi è parsa almeno in parte colpevole, avete affermato che era stata adoperata da codesti uomini una parola che non hanno adoperato in una legge; hanno bensì introdotto una locuzione che esprime abbastanza il concetto loro in una mera proposta di una nuova organizzazione universitaria; e questa lor locuzione, certamente sarebbero stati assai più lontani di quel che voi possiate esserlo oggi dall'introdurla in una legge, essendo assai più incerto, assai più falso il dire *più larga autonomia*, che non il dire soltanto *autonomia*.

Ed io, giacchè, o signori, ho dovuto ricevere la mortificazione di vedere codesti miei volumi mal letti, (*Si ride*) ho dovuto procurarmi il tedio di rileggerli in parte, in quella minor parte che ho potuto, e sarò verso di voi assai più parco di quello che sia stato con me medesimo, ve lo garantisco. Questi volumi consistono in una raccolta di discorsi e saggi dall'anno 1860, nel quale comincia la mia vita politica, fino al 1876. Un editore benevolo ha voluto pubblicarli insieme. Spero che Dio non l'abbia punito! (*Si ride*)

E che cosa diceva in questi volumi? Dopo avere espresso il mio concetto sulle Università, che ripeterò fra poco, aggiungeva: "S' intende che nei particolari dell'effettuazione di esso si può variare. Molte circostanze mutabili sforzano difatti a mutare. Sarà forse curioso il vedere in questo volume come altri ed io ci siamo ingegnati a ricercare i modi più acconci ad alterare l'ordinamento universitario misero e molteplice che abbiamo trovato nel 1859 in Italia, e renderlo capace d'un organismo conforme a quei principii che ho dichiarato più su. Le vicende e i pensieri intorno all'applicazione di questi principii sono stati forse più numerosi che non gli anni trascorsi, anzi a mal mio grado ed opponendomi invano con tutte le mie poche forze, i principii stessi sono stati abbandonati talora, sia nella legislazione, dove erano pur penetrati in qualche parte, sia nella pratica dell'amministrazione."

E ora, o signori, quale io diceva in questo libro che era il mio pensiero fondamentale sulle

Università? Io voglio, signori, ripeterlo qui perchè è detto in poche parole, e credo tuttora che sia il vero anche dopo i sette anni, *magnum aevi spatium*, dacchè questo libro è stampato.

“ L'Università, diceva io, come ogni altro congegno morale inteso a produrre efficace azione intellettuale e sociale, non può prosperare a lungo e lodevolmente se due forze non si combinano in essa: l'autorità dello Stato, nel quale quest'azione dev'essere prodotta, e la libera spontaneità dello spirito nelle persone che devono produrla. ”

Questo, o signori, era ed è per me il concetto di un istituto il quale è destinato a creare la vita morale dello Stato, un prezioso deposito messo nelle mani vostre; e se voi lo abbandonerete, tradirete il più prezioso tesoro che sia stato confidato dagli elettori nelle mani vostre.

Io aggiungeva: “ ove succeda che questa libera spontaneità sia soffocata o lasciata tanto sconfinare da perdere di vista la mira che dal complesso degli interessi sociali le è posta, l'Università deperisce e rovina. ”

E poi avrei anche voluto che l'onorevole relatore avesse considerato che cosa io diceva del problema che ora ci ha posto davanti. “ Solo la storia, io diceva, esattamente conosciuta, vale a dire conosciuta come non suole essere dalla molto maggior parte di quelli i quali parlano di questa materia, è atta ad insegnare se le Università lasciate a sè medesimo, ovvero affidate alla cura e direzione di un comune, di una provincia, di una città o di un ente morale, siano riuscite a venire in credito o a scapitarne subito.

“ Il fatto presente poi, bene studiato con imparzialità di criterio e con amore di patria, è solo acconcio ad insegnare se l'abbandono delle università per parte dello Stato non debba avere per effetto che le opinioni più nemiche e nocive all'esistenza sua e alla prosperità sua e alla vigoria ed efficacia delle sue funzioni s'impadroniscano per suo conto della parte più suprema della cultura pubblica e generino una vera e sanguinolenta dilacerazione dello spirito della nazione. ” (*Bene!*)

Perchè, o signori, io ho udito assai volte parlare in questa Camera della scienza, ma ho udito assai poco ricordare che la scienza non sono gli scienziati, e che non tutti quelli che si chiamano da sè o sono chiamati da altri scienziati, meritano davvero questo nome. E così proseguivo:

“ Ora io non ho vergogna di confessare che la storia delle Università straniere e nostre la conosco assai meglio ora che dodici anni or sono; e che in questo complicato intreccio sociale, nel quale

ci moviamo a stento ed a fatica, vedo ogni giorno più meno peggio. ”

E io finivo con queste parole che raccomando al ministro e al relatore, i quali possono scegliere del mio libro quel che più piace loro, dimostrando così che hanno qualche stima delle mie parole, ma vorranno consentire che io sia miglior giudice di loro delle mie parole, e di ciò che esse valgono.

“ Perchè questi non *possumus* pratici e teorici sono coperti da interessi che si camuffano da principii, e sono prova certa di spiriti angusti e presuntuosi che non sanno smettere di adorarsi in quella formula in cui si sono fermati un giorno, paurosi che, persa quella, sia perso tutto per loro, naufraghi disperati. ” (*Ilarità*)

Ora, o signori, questo mi è parso il caso sin da principio del ministro — e ora della Commissione — quando pronunciò, già da relatore del bilancio, quelle parole magiche: autonomia amministrativa, autonomia disciplinare e autonomia didattica, parole che io non immaginava mai di vedere a capo di una legge presentata alla Camera italiana.

Appena le ho udite pronunziare, io ho scritto e ho detto che l'autonomia amministrativa impaccia, che l'autonomia disciplinare nuoce, e che l'autonomia didattica non intendo.

Signori, io non vi dirò ora come e perchè questa mia maniera di designare quelle tre autonomie sia vera. Non restano gli altri articoli della legge per dimostrarlo? Non è meglio andarlo dimostrando via via, che accumulare ora la dimostrazione in un articolo che, volendo parere di dire grandi cose, non dice nulla? In un articolo che costringe il ministro e la Commissione stessa a continuamente mutare il terreno della discussione e a dirvi, quando voi deplorate la libertà soverchia che quelle parole implicherebbero, che quella libertà non è poi tanta; e quando dite che troppa libertà è tolta a questi istituti, a rispondervi che è infondata l'accusa, poichè a questi istituti si concede, nientemeno, l'autonomia?

Talchè, o signori, la Commissione che ha citato un mio libro e il ministro che ha citato un mio discorso del 1876, in cui dimostravo come falsamente s'intendesse l'autonomia delle Università germaniche, hanno avuto torto: e m'hanno dato molta ragione di meraviglia. Come accusare altri di contraddizione una Commissione, che è una contraddizione in permanenza; che manca di una buona parte dei suoi membri, essa che non rappresenta tutta quanta la consultazione degli Uffici, e pretende di avere una maggioranza e non l'ha? Ed

è questa Commissione la quale formalmente, materialmente è una contraddizione perpetua dinanzi a questa Camera, che osa accusare di contraddizione un deputato il quale ha sempre chiaramente esposto ogni volta il suo pensiero alla Camera, un deputato che ha detto ogni volta e dirà ancora nel seguito della discussione dove il suo pensiero ha potuto rimanere fermo, e dove ha dovuto mutare?

Ma questo deputato, ripeto, non cerca punto la lode di essere oggi, dopo dieci, dopo venti anni fermo in quel pensiero di riforma universitaria che poté avere in mente nel principio della sua carriera politica. Questo basta a voi.

E questa immobilità voi chiamate progresso? Vi può parere progresso, perchè voi non avete seguito in questi ultimi anni tutta la legislazione sull'istruzione superiore in tutta quanta l'Europa, e tutte le riforme introdotte nell'insegnamento nostro.

La Commissione accusa di contraddizione me, mentre dice che in questa legge non vorrà per patti particolari procurare che sia approvata, come ora è scritta, e annunzia già, per temperare la opposizione, le modificazioni che vorrà fare al tale o al tale altro articolo per renderlo più gradito agli interessi locali. E voi vedrete, o signori, il carattere che questa discussione assumerà.

Sono gravi, gravissimi i principî implicati in ogni parte di questa legge; ma, pur troppo, saranno in buona parte dimenticati davanti alle promesse di vantaggi all'uno od all'altro Istituto del regno. Voi non avete dinanzi a voi la questione generale dell'insegnamento superiore; voi vedrete avvenire in questa discussione quel che avete visto per le strade ferrate; cioè il concetto d'Italia sparire, ed il concetto di ciascuna città e borgo farsi prevalente, e padroneggiare i voti. (Bravo! a destra.)

In questa discussione, o signori, siamo stati cacciati senza chiarezza, senza profondità di ragionamento, senza vera, senza profonda cognizione dei difetti reali del nostro ordinamento universitario, senza anticipata consultazione di tutti quanti gli uomini che, o nei consigli del Governo o sulla cattedra, oggi rappresentano la scienza italiana. Chi avete voi consultato? Avete letto pochi giorni or sono, o signori, la circolare del ministro dell'istruzione pubblica di Francia? Egli, volendo apportare alcune modificazioni all'ordinamento universitario francese, si dirigeva con essa a tutte le Facoltà universitarie, a tutti i professori, a tutti i consiglieri naturali di un ministro della pubblica istruzione. Avete voi, onorevole ministro, fatto altrettanto? Ma come? In una legge tecnica di

questa importanza, voi presumete di poterne fare a meno? Io ammiro molto l'ingegno dell'onorevole relatore; ma egli ha un difetto, difetto che nessun ingegno basta a riparare; egli improvvisa! E invece bisogna averle viste d'avvicino queste istituzioni che si vogliono emendare. Non basta aver saputo raccapizzare e compilare tutto quello che vi si è potuto offrire da una parte e dall'altra pel disegno di legge, e con la facilità della parola venir poi qui a difenderlo; non basta questo, o signori. Ci vuole una lunga meditazione, e l'aver anche più volte mutato d'idea, poichè le idee che prime vi vengono alla mente, non possono essere le più profonde, le più mature, le meglio proporzionate ai bisogni ai quali si vuole provvedere.

Come bisogna scegliere fra i rimedii, onorevole relatore, così bisogna distinguere fra gli argomenti; mentre voi ripetete qui il caso di Arnaldo Amalrico che, richiesto quali degli Albigesi dovessero essere uccisi, rispose: tutti; li distinguerà Iddio!

L'onorevole relatore fa il medesimo; gitta avanti alla Camera gli argomenti che gli passano per la mente, fidando che il senno della Camera li distingua.

E il senno della Camera mi basterebbe, o signori, in questa questione, se altri non fosse venuto già a turbarlo e non mi paresse ostinato a turbarlo! (Beno! — *Commenti*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spaventa.

Spaventa. Sono sgomento di prendere la parola dopo il discorso che la Camera ha udito, perchè non è possibile sperare l'attenzione che esso ha destato, mentre d'attenzione maggiore io avrei bisogno, poichè le cose che sarò per dire sono molto piane, nè possono elevarsi alle considerazioni generali nelle quali si è aggirato l'onorevole Bonghi, dovendo io non fare altro che ribattere soltanto alcune osservazioni che il relatore ed il ministro hanno fatte a pochi punti del mio discorso.

Io ringrazio l'onorevole relatore della grande cortesia che ha usato alla mia persona, ma la mia persona è poca cosa; io gli sono ancora più riconoscente per l'indulgenza che egli ha avuto per le mie idee, riferendole, debbo dichiararlo, con perfetta esattezza; ma ne ha lasciate molte altre, e non le meno importanti, intorno alle quali non ha detto verbo nessuno.

Fatto questo poco di preambolo vengo difilato alle osservazioni. Il relatore ha sorvolato sopra un'allusione da me fatta all'influenza poli-

tica che fu spiegata per ottenere il voto dell'ordine del giorno dello scorso dicembre.

Ora io non credo di avere a rispondergli alcuna parola su questo, perchè forse sarà migliore occasione di farlo rispondendo al ministro, il quale anche egli ha rilevato quella allusione.

La prima osservazione del relatore sul mio discorso è stata questa: cioè, che io sia caduto quasi in una contraddizione con me medesimo, dicendo che l'ordine del giorno votato in dicembre non avrebbe pregiudicato minimamente la questione, mentre io non votai quell'ordine del giorno perchè credevo che esso avesse sostanzialmente risolta la questione in un modo non conforme al sentimento mio. Ora, il venir io a sostenere che la questione sia rimasta tuttavia intatta, gli è, secondo il relatore, una contraddizione col mio voto, col quale implicitamente ritenni che era risolta.

Qui il relatore fa un giuoco: scambia due cose distinte. Io non ho taciuto in tutto il mio discorso che ero contrario, non già alla parola *autonomia*, ma al concetto di autonomia, come base del diritto pubblico universitario.

Io non ho detto il modo come io intenderei organizzare le Università dello Stato; non l'ho detto, perchè non oso di dirlo; non oso di dirlo, perchè non credo di avere abbastanza studiato una questione simile, per sapere concretamente quale sia l'ordinamento definitivo e migliore che convenga adottare per codesti Istituti. Quel che io ho detto è che il concetto che voi avete del diritto di autonomia non può servir di base ad un ordinamento razionale delle nostre istituzioni universitarie: ed ho creduto provarvi questo nella maniera più evidente, poichè vi ho dimostrato che assolutamente il diritto d'insegnare e d'apprendere non si trovano nella sostanza del diritto di autonomia concesso ai corpi universitari.

Voi avete sentito il bisogno di formularli questi diritti in due articoli formali di questa stessa legge che fate.

Ora, diritto d'autonomia didattica che cosa significa? o significa esercizio di potestà regolatrice dell'insegnamento concessa alla corporazione universitaria o non significa nulla. Essa dunque anzi che esser il fondamento precipuo del diritto pubblico universitario, non sarebbe che un'appendice della legge che state per fare e non il principio.

Domando io: vi può essere una dimostrazione più evidente che il tripode delle autonomie, che, come si esprimeva l'onorevole ministro, doveva essere il fondamento di tutto l'ordinamento universitario, e una base su cui non si può fondar niente?

Ma, ritorno al giuoco dell'onorevole relatore. Egli confonde la mia opposizione ad introdurre la parola autonomia in un articolo di legge, con l'opposizione che feci all'ordine del giorno, dove era la stessa parola. Ma altro è esprimere con un vocabolo in un ordine del giorno un concetto che significhi unicamente una idea generale che debba presiedere alla formazione di una legge, ed altro è usare lo stesso vocabolo in un articolo di legge, quando esso non sia nè definito, nè definibile.

L'onorevole relatore alla mia obiezione che questo vocabolo, che il diritto di autonomia non sia nè definito, nè definibile, ammettendo, senza contraddirmi la storia che io ne feci, si è fermato sopra l'ultimo significato che esso ha ricevuto nella scienza dell'amministrazione, cioè sopra il senso da me stesso detto tecnico della parola autonomia, e questo senso o definizione pare che egli accetti volentieri.

Dissi però l'altro ieri come fra i giureconsulti e pubblicisti, anche dopo l'epoca costituzionale, ve n'ha ancora parecchi che dell'autonomia danno una definizione diversa.

Fra gli autori che annettono un senso tecnico alla parola autonomia, di cui per cagion di onore citai lo Stein, professore da più di 40 anni nelle Università di Germania...

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. A Vienna.

Spaventa. Anche di Germania. Io ho letto uno dei primi suoi libri nel 1849 quando egli era professore a Kiel, il libro *Communismus und socialismus* in Frankreich, Lo Stein, uno dei più illustri professori di Germania, dà una definizione dell'autonomia, anzi tutto il sistema del concetto nel suo libro "Del potere esecutivo." Sistema difficile a digerire, perchè irto di formole molto astruse nelle quali non si penetra da chi non abbia molto tempo da impiegare in questo genere di studi.

Ma molti altri giureconsulti non ammettono affatto il diritto di autonomia nell'amministrazione, nè il Maurer, nè il Pfizer, nè il Walcher nè altri.

Adunque io ragionevolmente poteva concludere che anche oggi, dopo l'epoca costituzionale non si è d'accordo sul concetto di autonomia, e che questo diritto rimane una cosa indefinita. Ma il relatore si contenta della definizione ultima da me accennata?

Ebbene, o signori, io non ho che a pregare di concedermi ciò che non si nega da nessun maestro di logica ad un discepolo, cioè di sostituire al definito la definizione nella profonda persuasione che il senso della proposizione non ne possa venire mini-

mamente alterato. Facciamo questa sostituzione nell'articolo e vediamo che ne risulta.

Secondo l'onorevole relatore, il diritto di autonomia è adunque un certo grado di indipendenza lasciato ai corpi morali nell'amministrazione dei loro propri affari.

Ora sostituiamo nell'articolo questa definizione al vocabolo autonomia e vediamo che ne nasce.

“ È concesso un certo grado di indipendenza alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore del regno nel campo amministrativo, didattico e disciplinare. „ *Spectatum admissi risum teneatis amicis?* ”

Onorevole presidente...

Presidente. Si sente indisposto?

Spaventa. Io debbo continuare a rispondere al ministro.

Presidente. Ha mal di gola?

Spaventa. Moltissimo, si sente dalla voce.

Presidente. L'onorevole Spaventa essendo indisposto, rimanderemo a lunedì il seguito della discussione.

Discussione sull'ordine del giorno.

Finocchiaro Aprile. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finocchiaro Aprile sull'ordine del giorno.

Finocchiaro Aprile. Io pregherei la Camera di volere stabilire un giorno per lo svolgimento del disegno di legge che io ebbi l'onore di presentare alla Camera e che venne ammesso alla lettura dagli Uffici.

Presidente. L'onorevole Finocchiaro Aprile prega la Camera di volere stabilire un giorno per lo svolgimento di una sua proposta di legge, già ammessa alla lettura dagli Uffici, relativa al concorso dello Stato nella spesa per un monumento commemorativo della battaglia di Calatafimi.

Chiedo all'onorevole ministro dell'interno quando creda di potere assistere allo svolgimento di questa proposta di legge.

Depretis, ministro dell'interno. Io proporrei nella seduta di mercoledì.

Presidente. Onorevole Finocchiaro Aprile, consente?

Finocchiaro Aprile. Sì.

Presidente. Sta bene. Non sorgendo opposizioni, s'intenderà stabilito per mercoledì lo svolgimento del disegno di legge dell'onorevole Finocchiaro.

Annunzio di domande d'interrogazione.

Presidente. Rileggo ora una domanda di interrogazione già annunciata ieri:

“ Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno sul divieto del tiro a segno nei comuni rurali di Osimo.

“ Bosdari. „

Chiedo all'onorevole ministro se e quando intenda di rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Depretis, ministro dell'interno. Pregherei l'onorevole Bosdari di consentire che la sua interrogazione sia iscritta nell'ordine del giorno della tornata di mercoledì.

Presidente. Consente, onorevole Bosdari?

Bosdari. Consento.

Presidente. Non essendovi obiezioni rimarrà così stabilito.

Annuncio anche una domanda d'interrogazione diretta al ministro dei lavori pubblici, e che prego l'onorevole ministro dell'interno di volere comunicare al suo collega assente.

“ Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici circa l'andamento dei lavori della succursale dei Giovi, e circa le intenzioni del Governo relative alla stazione commerciale di Genova.

“ Carlo Ferrari. „

Depretis, presidente del Consiglio. Sta bene.

La seduta è levata alle 6 10.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1° Verificazioni di poteri.

2° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. (26)

3° Disposizioni intorno alla vendita minuta delle bevande nei comuni chiusi. (79)

4° Stato degli impiegati civili. (68)

5° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

6° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

7° Estensione alle vedove ed orfani degli assegnatari per la legge 4 dicembre 1879, e restituzione in tempo per la presentazione di altre domande. (116)

8° Cessione dello stabile denominato Vignicello in Palermo all'amministrazione del manicomio di quella città. (159)

9° Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nell'isola d'Ischia. (148)

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).
